

ACCORDO STATO-REGIONI del 21 Dicembre 2011 Formazione Generale dei lavoratori



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza



Dr. Antonio Marolda

GLI ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO ED ASSISTENZA



RISCHIO INFORTUNI RIFERITI ALLE MANSIONI, AI POSSIBILI DANNI ED ALLE CONSEGUENTI MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL SETTORE O COMPARTO DI APPARTENENZA

ENTI ISTITUZIONALI coinvolti nella promozione della salute sui luoghi di lavoro



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

A.R.P.A.

UNIVERSITA'



A.S.L.



I.N.A.I.L.



D.P.L.

Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali



VIGILI
DEL FUOCO



IL RUOLO

E' QUELLO DI PROMUOVERE LA PREVENZIONE

E

**VIGILARE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE**

Gli organi di vigilanza e di controllo (Art. 13 comma 1 del D. Lgs. 81/08)

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da:

Azienda Sanitaria Locale

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (per quanto di specifica competenza)

Ministero del Lavoro (nelle attività previste dal comma 2 lett. a-b-c.)

L'OBIETTIVO delle'U.U.O.O.

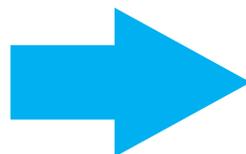
**Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Prevenzione, Protezione e Impiantistica nei Luoghi di Lavoro
E'**



**PREVENZIONE DELLE DISABILITÀ DA
LAVORO
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

**TALE FINALITA' E' PERSEGUITA NELL'AMBITO DELLE MISSION
ASSEGNATE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, QUALI
EMANAZIONI LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

FONDAMENTO
NORMATIVO



COSTITUZIONE art. 32

Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 1 - (I principi)

La Repubblica tutela ***la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ..mediante il servizio sanitario nazionale ...***

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali

**FONDAMENTO
NORMATIVO**



**Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale"**

Art. 14 - (Unità sanitarie locali)

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede in particolare:

....

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ...

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 3 tipologie di sanzioni:

arresto o ammenda

ammenda

sanzioni amministrative



OBBLIGHI e COMPITI

OBBLIGO

Si riferisce ad un soggetto che, in relazione al **ruolo** nell'organizzazione aziendale, o a **deleghe** specifiche di funzioni, **risulta destinatario di possibili sanzioni.**

(DL, DIRIGENTE, PREPOSTO, LAVORATORE, FABBRICANTE, MEDICO COMPETENTE, PROGETTISTA)

COMPITO

Si riferisce ad un soggetto che, in relazione ad un **atto di nomina scritto** da parte del DL, viene incaricato a svolgere un compito di natura tecnica, e **NON risulta destinatario di sanzioni.**

(RSPP, ASPP, RLS, ADDETTI ANTINCENDIO e PRIMO SOCCORSO)

SANZIONI TITOLO I (artt.55-60)

ARRESTO

AMMENDA

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

fino a 8 MESI

fino a € 7.234

PREPOSTO

fino a 2 MESI

fino a € 1.315

FABBRICANTE E FORNITORI

fino a 6 MESI

fino a € 43.840

PROGETTISTA

fino a 6 MESI

fino a € 6.576

INSTALLATORE

fino a 3 MESI

fino a € 5.699

MEDICO COMPETENTE

fino a 3 MESI

fino a € 4.384

LAVORATORE

fino a 1 MESE

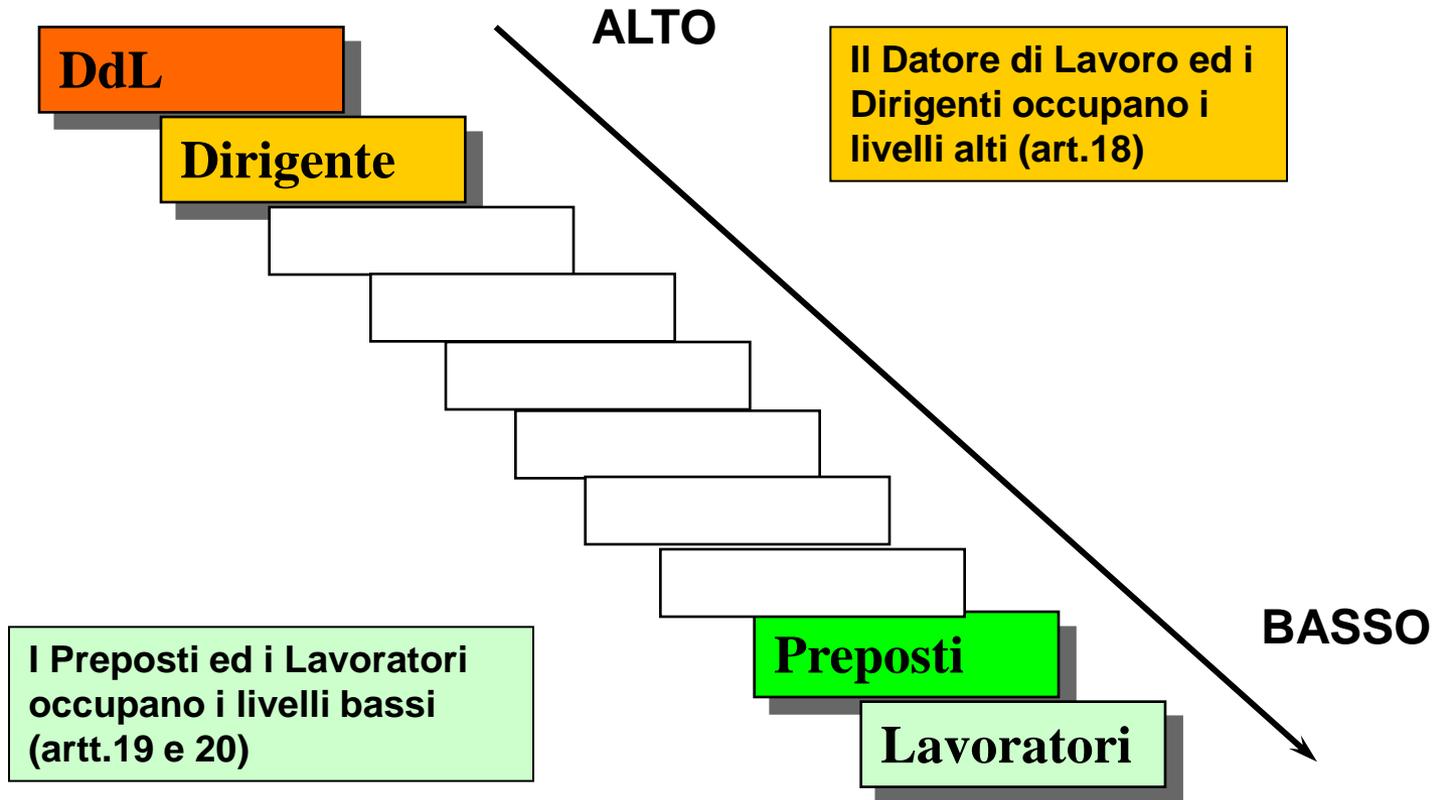
fino a € 657

IMPR. FAM. , LAV. AUTON.,...

fino a 1 MESE

fino a € 657

SCALA DELLE RESPONSABILITA'



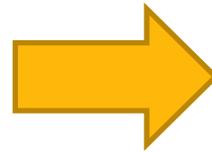
Sanzioni e provvedimenti dell'Organo di Vigilanza

L'apparato sanzionatorio originariamente previsto dal D. Lgs. 81/08 è stato rettificato dal D. Lgs. 106/09 che sostanzialmente ha modificato le procedure che devono essere adottate dall'Organo di Vigilanza quando rilevano violazioni agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08.

Violazioni sanzionate penalmente

CONTRAVVENZIONE

L'Organo di Vigilanza che accerta una violazione per la quale è prevista una **sanzione penale** (arresto o ammenda), applica la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94



Impartisce al contravventore una **prescrizione** con la quale ordina di porre rimedio alla violazione riscontrata entro un termine stabilito

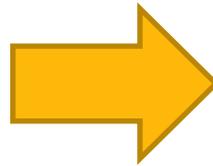
Segnala la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

A carico del contravventore viene aperto un procedimento penale che rimane sospeso.

Violazioni sanzionate penalmente

CONTRAVVENZIONE

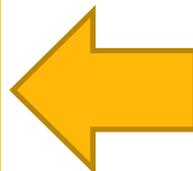
Il
contravventor
eadempie alla
prescrizione
nei modi e nei
termini indicati
dall'organo di
vigilanza



L'organo di vigilanza verifica
l'ottemperanza ed ammette il
contravventore al pagamento
della sanzione
amministrativa ridotta pari a
 $\frac{1}{4}$ della sanzione massima
prevista.



Il contravventore
provvede entro trenta
giorni al pagamento
della sanzione

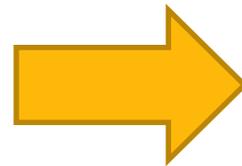


il reato è
estinto ed il
procedimento
penale viene
archiviato

Violazioni sanzionate penalmente

CONTRAVVENZIONE

Il
contravventor
e **NON** adempie
alla
prescrizione
e/o **NON**
provvede al
pagamento
della sanzione
prevista

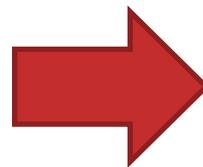


L'azione penale
riprende il proprio
corso
**IL P.M. CHIEDE AL
G.I.P.
IL RINVIO A GIUDIZIO**

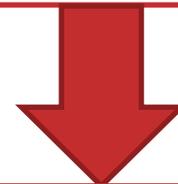
Violazioni punite con sanzione amministrativa

DIFFIDA

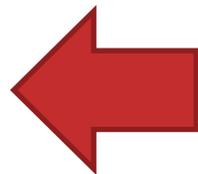
Se l'Organo di Vigilanza accerta una violazione per la quale è prevista una **sanzione amministrativa**,



emette un **verbale di diffida**, ordinando al contravventore di porre rimedio alla non conformità entro un determinato termine.



è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

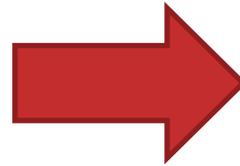


Il contravventore provvede a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'Organo di Vigilanza, estinguendo l'illecito amministrativo [art. 301-bis, introdotto dall'art. 143 del D.Lgs. 106/09]

Violazioni punite con sanzione amministrativa

DIFFIDA

Se il contravventore invece, **NON** elimina l'inadempienza entro il termine fissato e dunque non ottempera al provvedimento dell'Organo di Vigilanza.

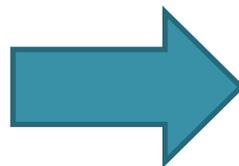


il contravventore commette il reato di cui all'art. 11 del DPR 520/55, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs.758/94, il quale punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a €. 413 chi non osservi una disposizione, in materia di sicurezza del lavoro, legittimamente impartita dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.

Violazioni delle norme tecniche

DISPOSIZIONE

Gli Organi di Vigilanza impartiscono **disposizioni** esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e di buona prassi, laddove in sede ispettiva, non ne riscontrino la corretta adozione e **salvo che il fatto non costituisca reato**



Nella **disposizione** l'Organo di Vigilanza indica il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti ivi indicati

Violazioni delle norme tecniche

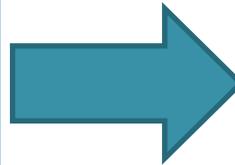
DISPOSIZIONE

In base al comma 2 del suddetto art. 302-bis, avverso la disposizione emessa dall'Organo di Vigilanza è ammesso ricorso, entro 30 gg., con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento, **all'autorità gerarchicamente sovraordinata** nell'ambito dei rispettivi Organi di Vigilanza, che decide il ricorso entro 15 gg. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.

Violazioni delle norme tecniche

DISPOSIZIONE

Se il contravventore invece, **NON** elimina l'inadempienza entro il termine fissato e dunque non ottempera al provvedimento dell'Organo di Vigilanza.



il datore di lavoro commette il reato di cui all'art. 11 del DPR 520/55, così come modificato dall'art. 11 del D.Lgs.758/94, il quale punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a €. 413 chi non osservi una disposizione, in materia di sicurezza del lavoro, legittimamente impartita dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'Organo di Vigilanza può sospendere un'attività in caso di **gravi e reiterate violazioni** della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

GRAVI

Fino all'emanazione di uno specifico decreto, sono considerate **gravi** le violazioni indicate nell'Allegato I del Testo Unico

REITERATE

Si configura la **reiterazione** quando l'Organo di Vigilanza accerta per due volte la violazione della medesima disposizione dell'Allegato I, o riscontra due diverse violazioni alle disposizioni del suddetto allegato, nel corso di

SANZIONI A CARICO DEI **LAVORATORI**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 20 comma 2	<p>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;</p> <p>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;</p> <p>d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;</p> <p>e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</p>	<p>Arresto fino a un mese</p> <p>o</p> <p>Ammenda da 219,20 a 657,60 euro</p>

SANZIONI A CARICO DEI **LAVORATORI**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 20 comma 2	<p>g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;</p> <p>i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto</p>	<p>Arresto fino a un mese</p> <p>o</p> <p>Ammenda</p>
ART. 43 comma 3	<p>➤ I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (addetto squadra emergenza, lotta antincendio e primo soccorso)</p>	<p>da 219,20 a 657,60 euro</p>

SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 19 comma 1	<p>a) Mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, la mancata comunicazione ai superiori diretti;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p>	<p>Arresto fino a due mesi</p> <p>o</p> <p>Ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro</p>

SANZIONI A CARICO DEL **PREPOSTO**

ARTICOLO	OBBLIGHI	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART. 19 comma 1	<p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.</p>	<p>Arresto fino a un mese</p> <p>o</p> <p>Ammenda da 219,20 a 876,80 euro</p>

La Responsabilità del Lavoratore

SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ.IV 14/10/08 n° 1763

Si ravvisa Responsabilità anche del Lavoratore subordinato per infortunio subito da altro lavoratore qualora si accertino a suo carico profili di colpa. Nello specifico viene ravvisata la responsabilità anche del lavoratore per infortunio di altro lavoratore durante i lavori di scavo di un pozzo, essendo accertati a suo carico profili di colpa per avere iniziato e continuato i lavori senza applicare le armature necessarie per evitare il franamento del terreno.

... osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale

DISCIPLINA SANZIONATORIA

' Caso 1- Un Lavoratore viene trovato senza DPI durante un controllo dell' Organo di Vigilanza

Responsabilità a tre livelli:

- **Datore di Lavoro/Dirigente** (obbligo di fornitura, art.18, c.1, lettera d)
- **Preposto** (obbligo di vigilanza, art.19, c.1, lettera a)
- **Lavoratore** (obbligo di utilizzo, art.20, c.2, lettera d)

Vi è in partenza la **tutela del Lavoratore** per cui si verifica che i livelli gerarchici superiori abbiano svolto correttamente la propria funzione. In particolare il **PREPOSTO** deve "dimostrare" che ha svolto attività di vigilanza e che ha segnalato eventuali carenze di comportamento al diretto superiore (in questo modo la responsabilità viene trasferita in alto, al **DL o DIRIGENTE**, i quali dovranno dimostrare a loro volta di avere implementato ed attuato un idoneo ed efficace regolamento disciplinare.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ESEMPIO – IL “GIRO” DELLE RESPONSABILITA’

CASO 2 – Un Lavoratore si infortuna a causa del NON utilizzo del DPI (> 40 gg.) e vi è un indagine della Procura a seguito di richiesta INAIL

Responsabilità a tre livelli:

- **Datore di Lavoro/Dirigente** (obbligo di fornitura, art.18, c.1, lettera d)
- **Preposto** (obbligo di vigilanza, art.19, c.1, lettera a)
- **Lavoratore** (obbligo di utilizzo, art.20, c.2, lettera d)

In questo caso il Giudice dovrà ricercare la “verità certa”, per cui, a parte la carta ed i documenti prodotti, si avvarrà anche di eventuali testimonianze, da cui, se si rileva un comportamento anomalo del lavoratore e risulta che più di una volta era stato richiamato dal **PREPOSTO, allora la posizione del **Lavoratore** si aggrava e può essere riconosciuto in parte o totalmente colpevole dell’accaduto**

SENTENZA SIGNIFICATIVA -I

“Un lavoratore mentre effettuava l'operazione di sostituzione della cinghia di una macchina con la puleggia in movimento, subì lesioni alla mano destra con perdita parziale del 2°, 3° e 4° dito.”



- Rinvitati a giudizio:
 - il Direttore di produzione dello stabilimento
 - Capoturno il quale ha chiesto l'assoluzione perché non era in azienda.

SENTENZA SIGNIFICATIVA

- Entrambi furono ritenuti **colpevoli** del delitto di lesioni colpose gravi aggravate.
- L'operazione di sostituzione della cinghia con puleggia in movimento era stata eseguita, in altre occasioni, in **silenziosa presenza del Preposto** per cui è stato considerato irrilevante il fatto che il giorno dell'infortunio egli era a riposo.
- Il Tribunale non ha tenuto presente che nei pressi della macchina erano **affissi cartelli richiamanti l'obbligo di non operare se non a macchina ferma**, e che, sin dal momento dell'assunzione, al Lavoratore era stato consegnato un libretto riportante tutte le **istruzioni antinfortunistiche**.

SENTENZA SIGNIFICATIVA -II

“Un lavoratore finiva con la falange unghiale dell'indice destro sotto il punzone di una pressa che aveva battuto un colpo in ripetizione”.



- La pressa era fornita di un pedale.
- L'operaio aveva una mano libera che gli consentiva sia di poter fumare qualche sigaretta e sia di togliere il pezzo punzonato, ... una maggiore speditezza del lavoro.”
- **Rinviati a giudizio:** il **Titolare** ed il **Responsabile dell'officina** il quale ha chiesto l'assoluzione perché non era mai stato nominato **Preposto** e/o responsabile della manutenzione.

SENTENZA SIGNIFICATIVA

- Entrambi furono ritenuti **colpevoli** del delitto di lesioni colpose gravi aggravate.
- Il **Titolare frequentava l'officina** e, quindi, era a conoscenza delle modalità di lavorazione e dello stato dei macchinari.
- L'altro era il **responsabile dell'officina** e, in tale qualità, aveva tutti gli obblighi di un **Preposto**, tra i quali quello di segnalare eventuali inconvenienti, disfunzioni o guasti delle macchine ed evitare che gli operai lavorassero alle macchine difettose, ma soprattutto quello di pretendere l'osservanza, da parte degli operai, dell'uso di tutti i dispositivi antinfortunistici.

SENTENZA SIGNIFICATIVA -III

“Alcuni operai avevano ricevuto l’ordine di apporre teli di plastica a dei tubi posti in altezza. Gli stessi avevano scelto un carrello elevatore elettrico, sulle cui staffe avevano appoggiato un pallet di legno sul quale erano poi saliti. Uno di essi, durante un movimento del carrello era però caduto al suolo, subendo gravissime lesioni traumatiche.”

- Rinvitato a giudizio: il **Preposto il quale ha chiesto** l’assoluzione sostenendo che non aveva mai detto di usare il carrello per salire in altezza.



SENTENZA SIGNIFICATIVA

Il Preposto è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi aggravate.

Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, ... ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti eseguirlo, la scelta dello strumento da usare.

Sentenza n° 3483 del 05/04/1996 - Corte di Cassazione Penale - sez. IV -

*Le sentenze più esemplari: la responsabilità
“IURE PROPRIO” di dirigenti e preposti*

In tema di infortuni sul lavoro la suprema corte “**CASSAZIONE**” ha ribadito il principio secondo il quale: *“i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest’ultimo, da considerare per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari **IURE PROPRIO** (diritto proprio) dell’osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc”*

Le sentenze più esemplari: imprudenza del lavoratore

In tema di infortuni sul lavoro, l'interruzione del nesso di causalità tra condotta omissiva del **Datore di lavoro e l'evento si verifica solo** quando il prestatore d'opera ponga in essere di sua iniziativa un **comportamento anomalo, non rientrante** nelle fasi delle lavorazioni affidategli



*...non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ...*

Le sentenze: i preposti e le macchine

Il Preposto è investito dell'obbligo di verificare che i macchinari forniti a norma di legge non vengano modificati in modo tale da poter arrecare pericoli per l'incolumità dei **Lavoratori.**

- Sarà responsabile qualora abbia mantenuto in funzione macchinari non sicuri in quanto privi di dispositivi di protezione.

Le sentenze : obbligo di vigilare

In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un **Preposto ... non comporta il trasferimento in capo** allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul **Datore di lavoro, essendo a suo carico ...** soltanto il dovere di vigilare a che i **Lavoratori** osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.



Le sentenze : obbligo di far rispettare le norme

“Un lavoratore mentre stava imbracando dei rotoli di nastro di ferro pesanti ciascuno Kg. 150, posati verticalmente sul pavimento, era rimasto travolto dal ribaltamento di alcuni di essi collocati al di fuori dell'apposita gabbia di ferro destinata a contenerli impedendone la caduta a terra.”

- Rinvii a giudizio:
**Il Direttore tecnico,
il Preposto ai lavori e il Direttore generale**
hanno chiesto l'assoluzione perché il **Lavoratore non**
ha rispettato le regole.

Sono stati condannati tutti e tre perchè:

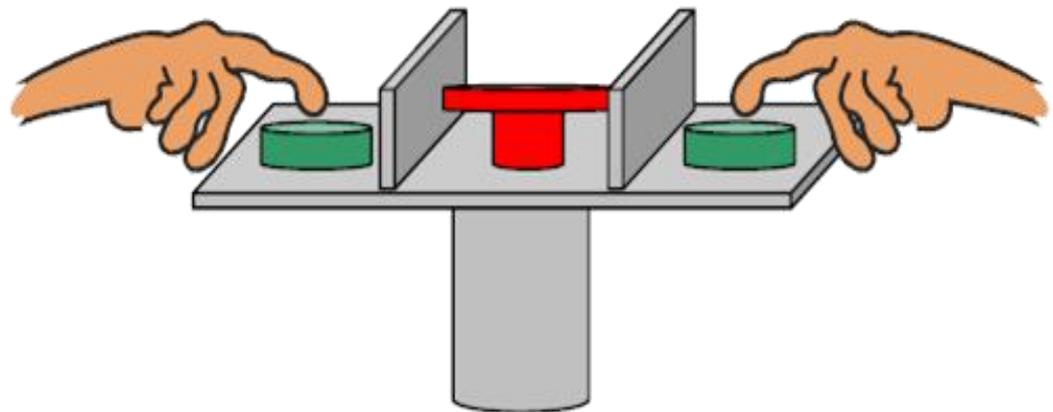
– ... soltanto una condotta del **Lavoratore del tutto** anomala in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche, può integrare gli estremi di una colpa tale da escludere la responsabilità penale dell'**Imprenditore, dei Dirigenti e dei Preposti.**

Se i nastri fossero stati collocati entro le apposite protezioni, il loro crollo non si sarebbe verificato e l'infortunio non sarebbe avvenuto.

Le sentenze : non sufficienti i soli avvertimenti verbali

Due operaie lavoravano, in coppia, azionando una pressa meccanica ciascuna mediante uno dei pulsanti: così vanificando la ragione di cautela del doppio pulsante.”

- Rinvitati a giudizio: il **Titolare il quale** ha chiesto l'assoluzione sostenendo, tra l'altro, di avere avvertito le operaie della pericolosità del lavoro in "tandem" presso quella macchina



Rischi Infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

SETTORE /COMPARTO DI APPARTENENZA: **SANITA'**



Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

SETTORE /COMPARTO DI APPARTENENZA: **SANITA'**

Dove ?

Uffici Amministrativi:

Ospedali, Ambulatori,
Laboratori ecc.

Persone esposte :

- IMPIEGATI
 - OPERATORI SANITARI
 - LAVORATORI DI AZIENDE
ESTERNE
 - STUDENTI E TIROCINANTI
 - DISABILI
- PAZIENTI
 - OPERATORI SANITARI
 - LAVORATORI DI AZIENDE
ESTERNE
 - LIBERI PROFESSIONISTI
 - STUDENTI E TIROCINANTI
 - DISABILI

I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

**A) RISCHI PER LA SICUREZZA
DOVUTI A:
(Rischi di natura infortunistica)**

- ✓ **Strutture**
- ✓ **Macchine**
- ✓ **Impianti Elettrici**
- ✓ **Sostanze pericolose**
- ✓ **Incendio-esplosioni**

**B) RISCHI PER LA SALUTE
DOVUTI A:
(Rischi di natura igienico ambientale)**

- ✓ **Agenti Chimici**
- ✓ **Agenti Fisici**
- ✓ **Agenti Biologici**

**C) RISCHI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DOVUTI A:
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)**

- ✓ **Organizzazione del lavoro**
- ✓ **Fattori psicologici**
- ✓ **Fattori ergonomici**
- ✓ **Condizioni di lav. difficili**



Rischio infortuni riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza

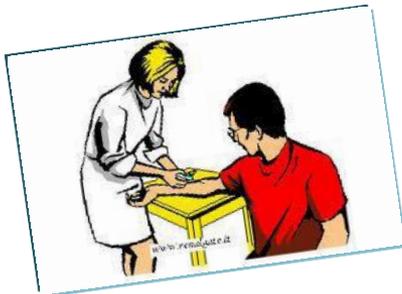




Grafico II.2.3: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per principali professioni

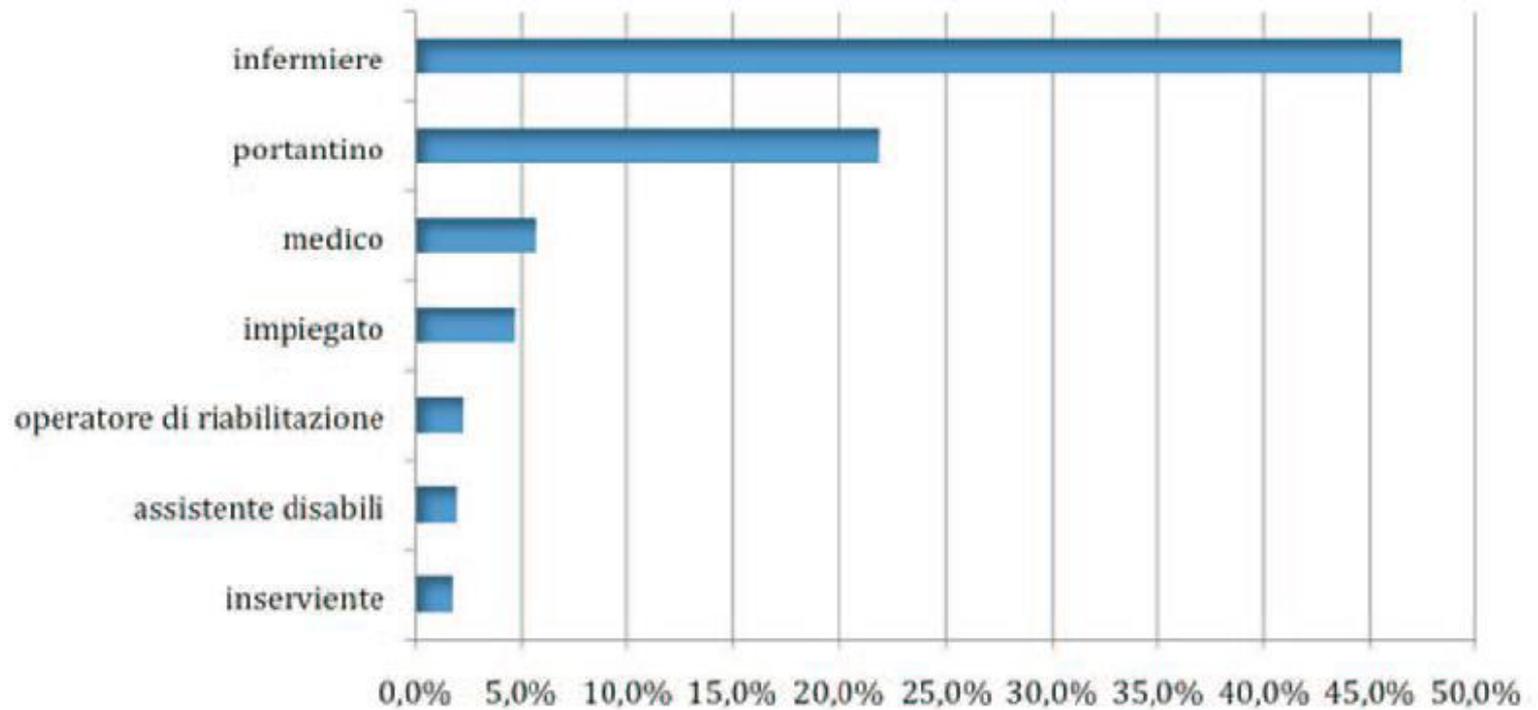


Grafico II.2.5: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per mese di accadimento

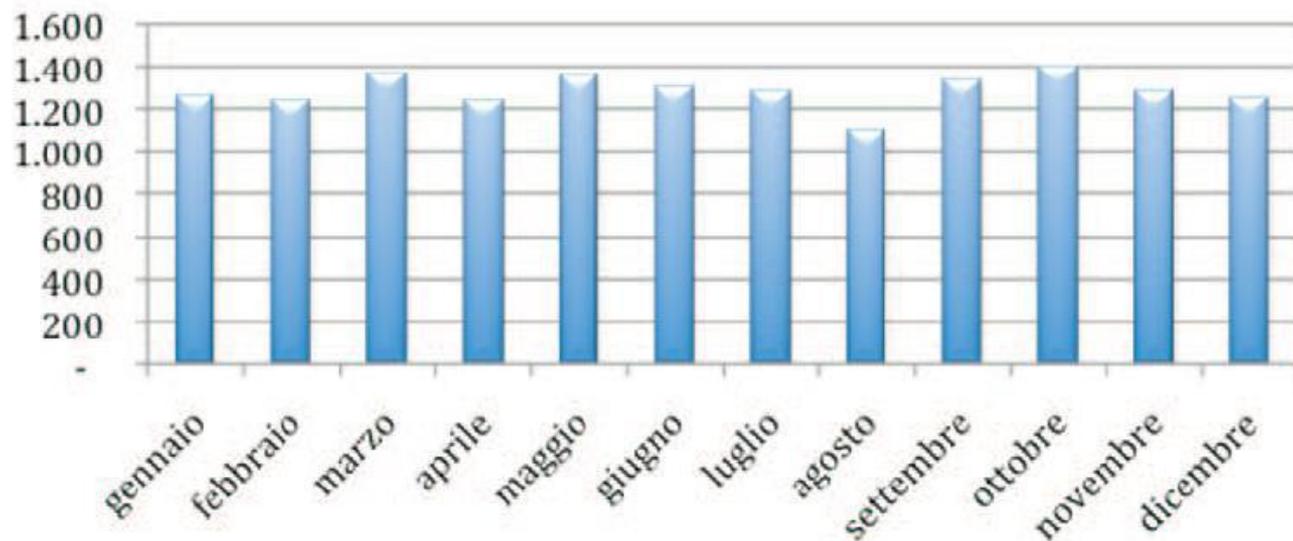


Grafico II.2.6: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per giorno di accadimento

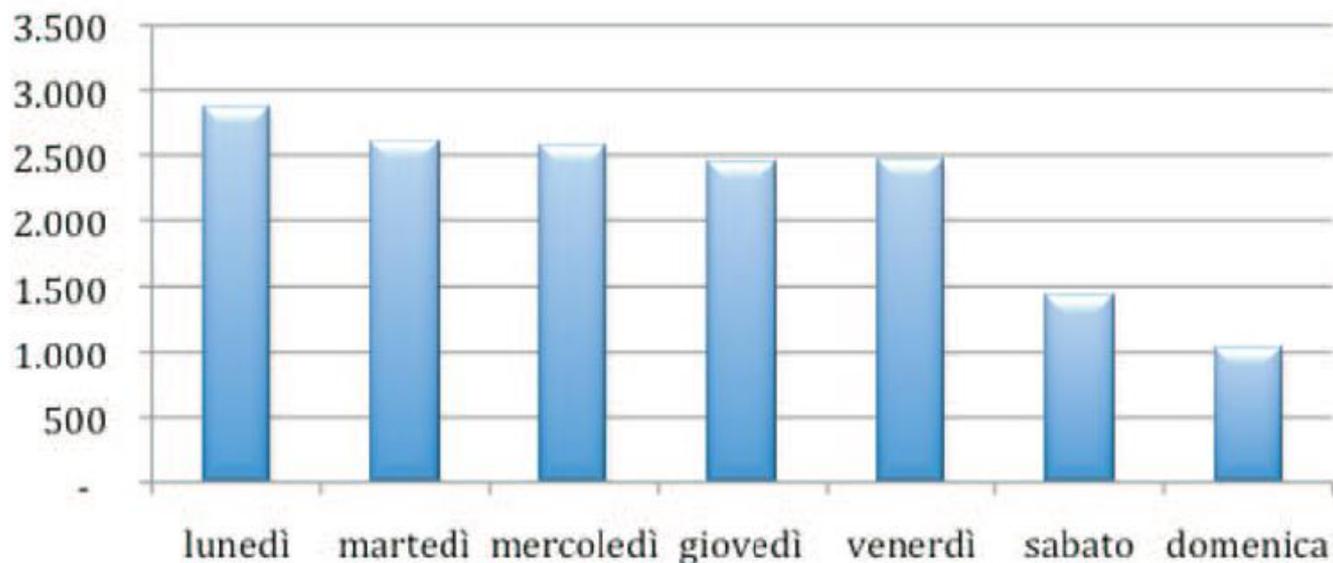


Grafico II.2.7: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per principali ore di accadimento (*)

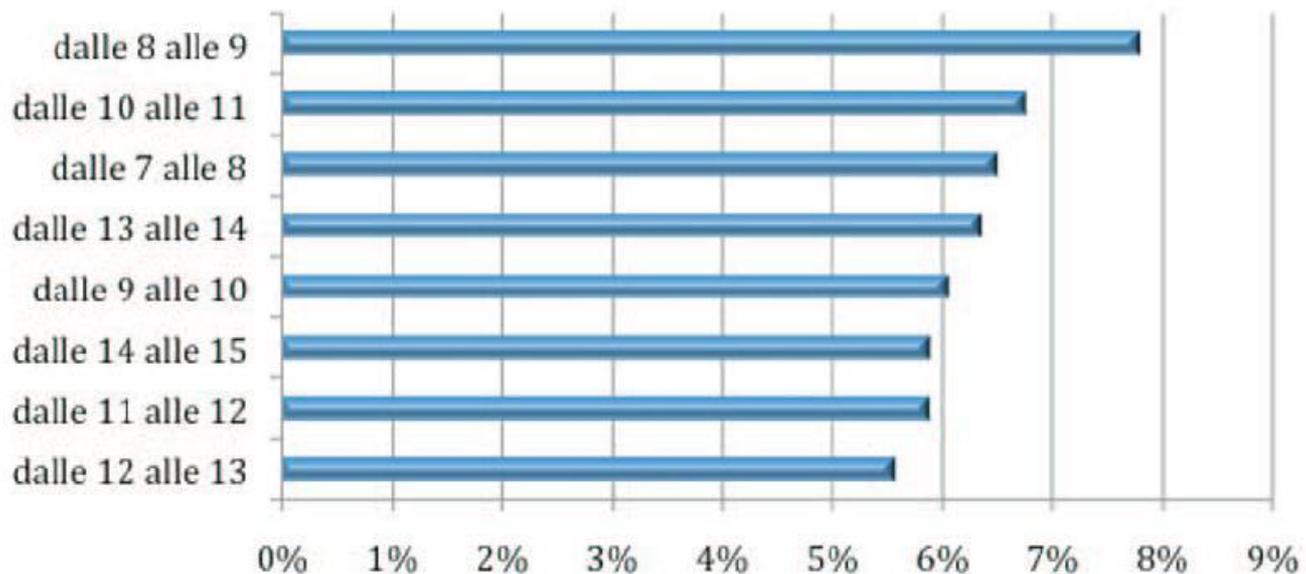
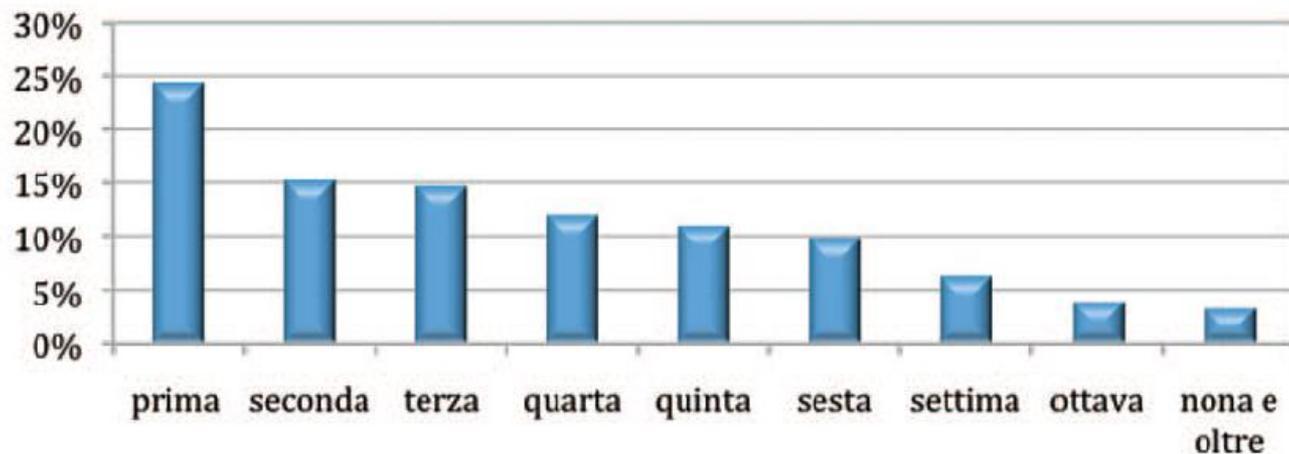


Grafico II.2.8: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per ora del turno di lavoro



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	926	6,0	1	14,3
Valle D'Aosta	22	0,1	0	0,0
Lombardia	1.835	11,8	0	0,0
Bolzano - Bozen	86	0,6	0	0,0
Trento	72	0,5	0	0,0
Veneto	923	5,9	1	14,3
Friuli Venezia Giulia	382	2,5	0	0,0
Liguria	723	4,7	0	0,0
Emilia Romagna	1.777	11,4	0	0,0
Toscana	1.357	8,7	0	0,0
Umbria	362	2,3	0	0,0
Marche	487	3,1	0	0,0
Lazio	1.803	11,6	1	14,3
Abruzzo	573	3,7	0	0,0
Molise	72	0,5	0	0,0
Campania	844	5,4	0	0,0
Puglia	1.245	8,0	0	0,0
Basilicata	171	1,1	0	0,0
Calabria	445	2,9	3	42,9
Sicilia	1.055	6,8	1	14,3
Sardegna	367	2,4	0	0,0
Totale complessivo	15.527	100,0	7	100,0

Capo sala

Infermiere psichiatrico

Infermiere puericultrice

Infermiere di bordo

Infermiere pediatrico

Infermiere trasfusioneista

Tecnico della fisiopatologia

cardiocircolatoria e della

perfusione cardiovascolare

Infermiere assistente malati

acuti

Assistenza medica di urgenza

Infermiere per day hospital

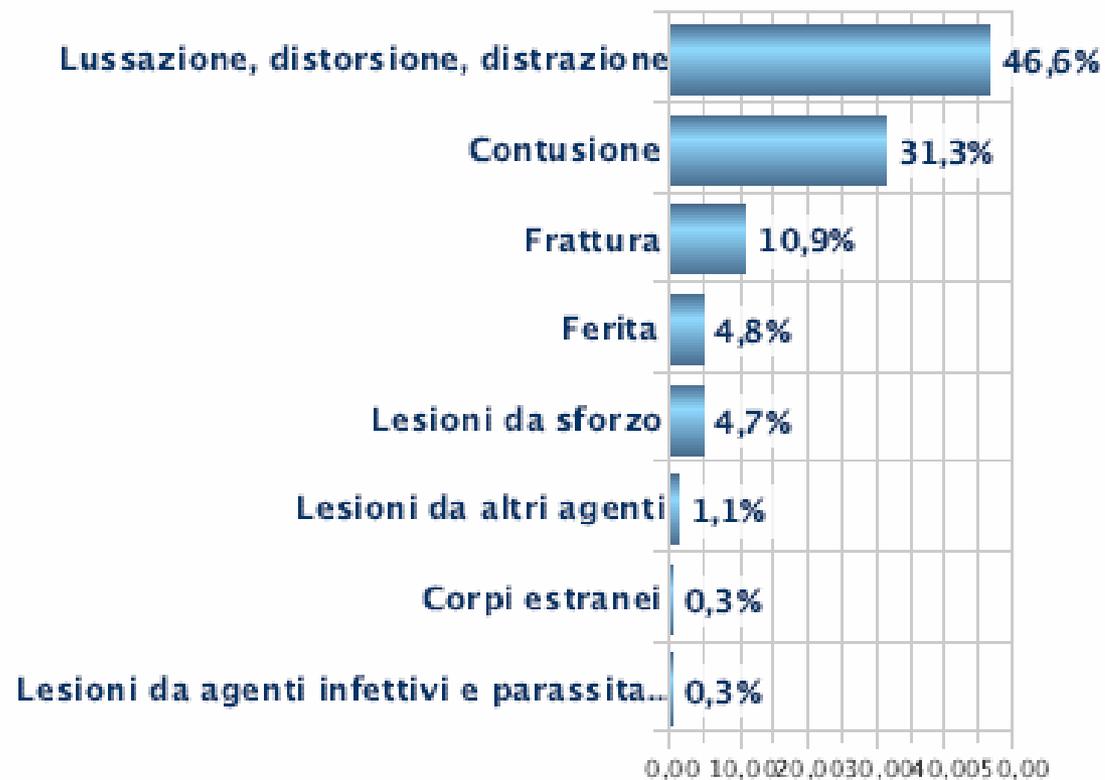
ferrista

Strumentista di sala operatoria

Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

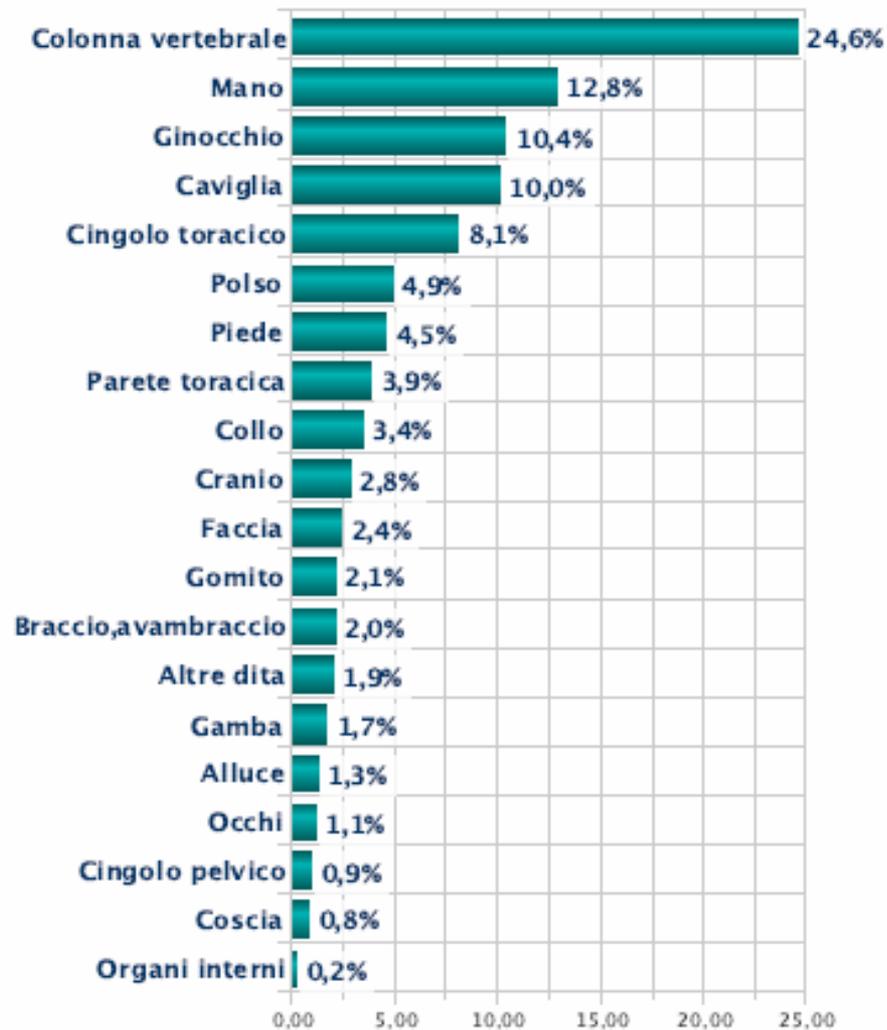
Anno: 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

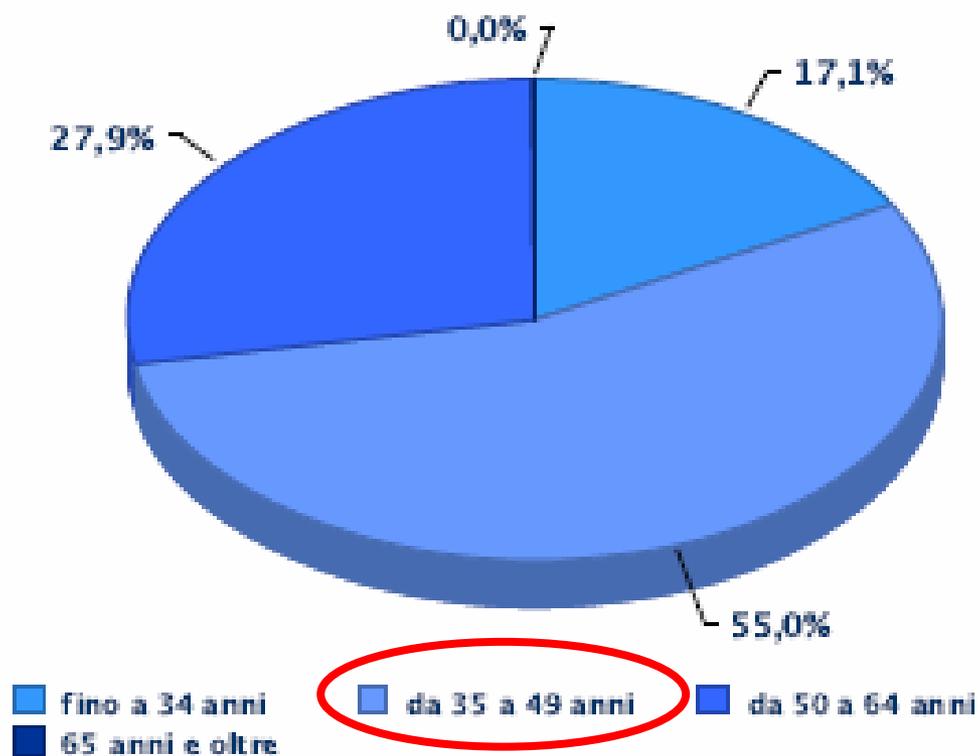
Anno: 2011
3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortuni sul lavoro indennizzati per fascia d'età

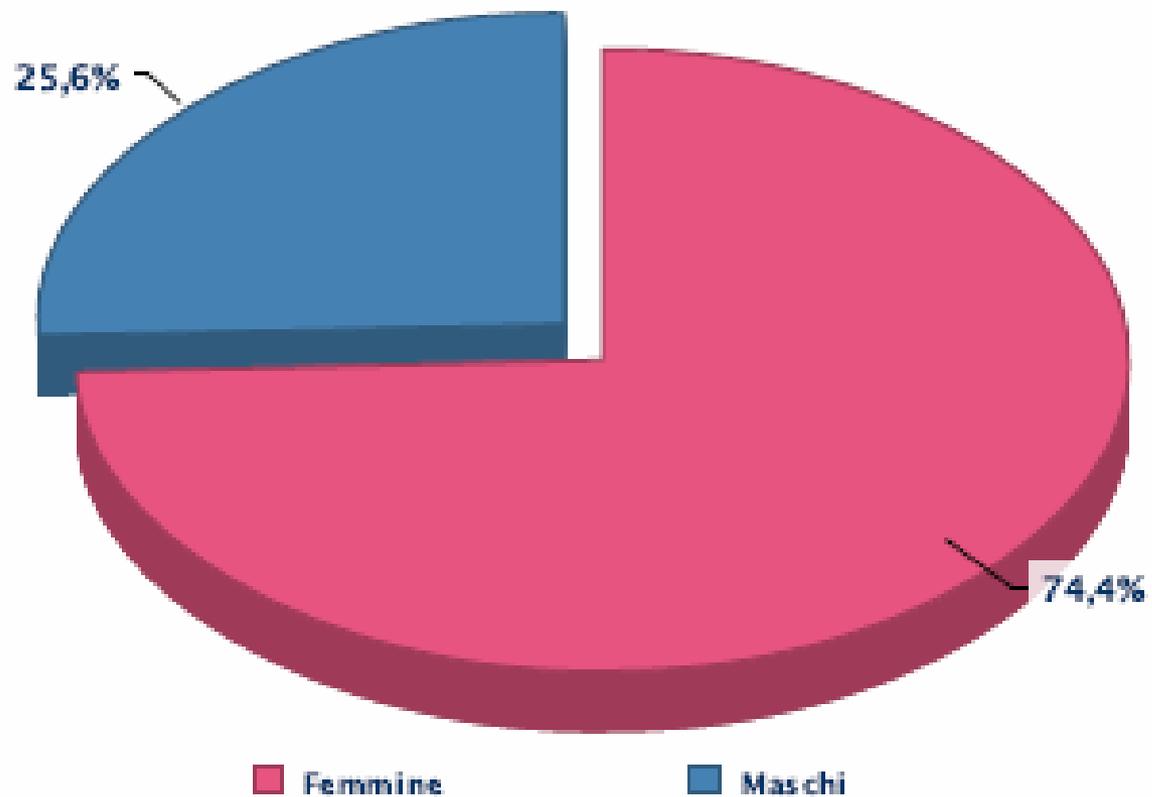


Media degli anni: 2009 - 2011
3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortuni sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011
3.2.1.1.1 - Infermieri



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	20	5,8	12	3,3	9	2,5
Valle D'Aosta	-	-	1	0,3	-	-
Lombardia	55	15,9	38	10,4	30	8,5
Liguria	5	1,4	1	0,3	8	2,3
Bolzano - Bozen	5	1,4	7	1,9	1	0,3
Trento	1	0,3	-	-	-	-
Veneto	28	8,1	19	5,2	21	5,9
Friuli Venezia Giulia	23	6,7	37	10,2	46	13,0
Emilia Romagna	35	10,1	54	14,8	41	11,5
Toscana	33	9,6	40	11,0	40	11,3
Umbria	15	4,3	7	1,9	17	4,8
Marche	39	11,3	31	8,5	23	6,5
Lazio	8	2,3	8	2,2	19	5,4
Abruzzo	21	6,1	30	8,2	26	7,3
Molise	2	0,6	4	1,1	1	0,3
Campania	1	0,3	3	0,8	5	1,4
Puglia	11	3,2	5	1,4	3	0,8
Basilicata	2	0,6	1	0,3	-	-
Calabria	11	3,2	10	2,7	7	2,0
Sicilia	4	1,2	17	4,7	13	3,7
Sardegna	26	7,5	39	10,7	45	12,7
Totale complessivo	345	100,0	364	100,0	355	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

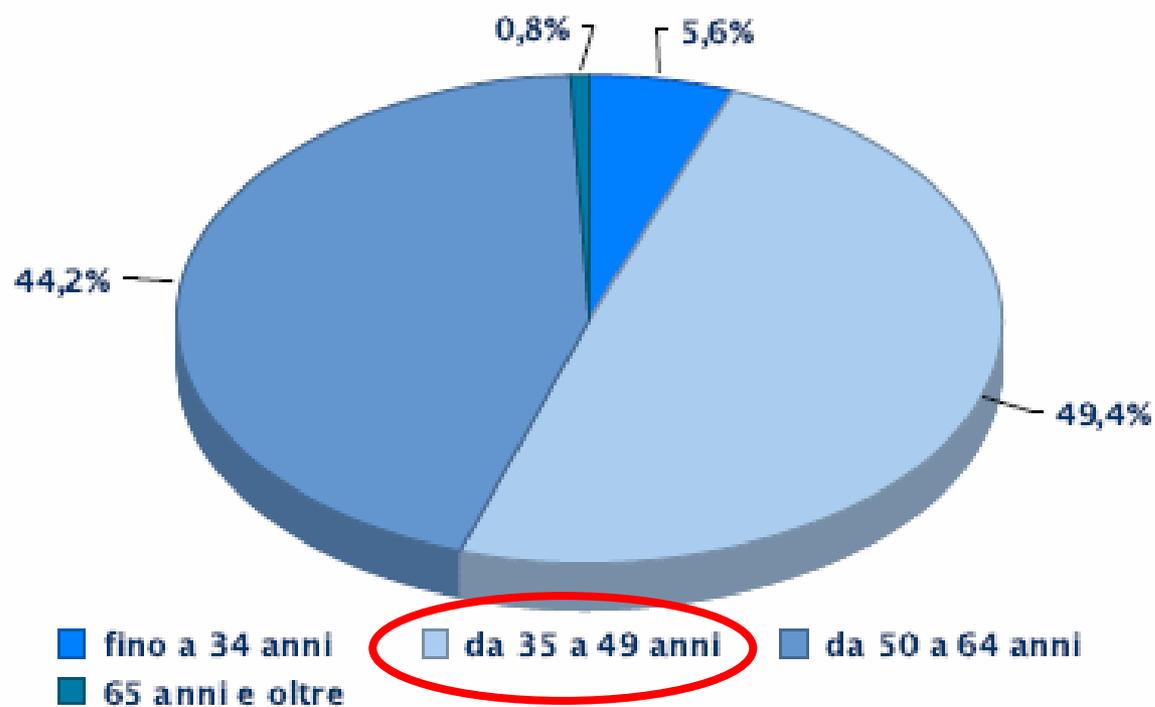
3.2.1.1.1 - Infermieri

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	0,3
Tumori	5	1,4	3	0,8	5	1,4
Disturbi psichici	-	-	1	0,3	1	0,3
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	7	2,0	3	0,8	3	0,8
Malattie del sistema circolatorio	2	0,6	-	-	-	-
Malattie dell'apparato respiratorio	16	4,6	12	3,3	10	2,8
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	36	10,4	34	9,3	34	9,6
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	277	80,3	310	85,2	301	84,8
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi	1	0,3	-	-	-	-
Non determinato	1	0,3	1	0,3	-	-
Totale complessivo	345	100,0	364	100,0	355	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1.1.1 - Infermieri



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati

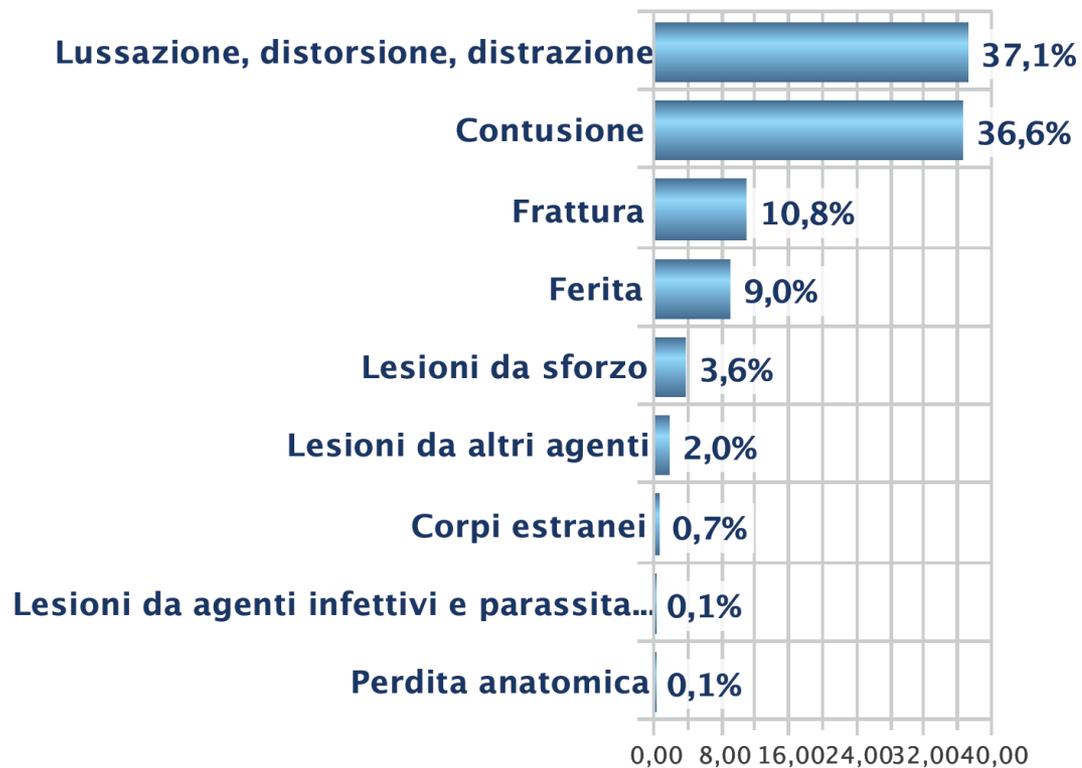
Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	2.265	9,3	0	0,0
Valle D'Aosta	88	0,4	0	0,0
Lombardia	4.580	18,8	2	20,0
Bolzano - Bozen	324	1,3	0	0,0
Trento	379	1,6	0	0,0
Veneto	1.725	7,1	0	0,0
Friuli Venezia Giulia	679	2,8	0	0,0
Liguria	784	3,2	0	0,0
Emilia Romagna	2.969	12,2	1	10,0
Toscana	2.324	9,6	0	0,0
Umbria	430	1,8	0	0,0
Marche	632	2,6	3	30,0
Lazio	1.971	8,1	1	10,0
Abruzzo	454	1,9	0	0,0
Molise	69	0,3	0	0,0
Campania	695	2,9	1	10,0
Puglia	1.277	5,2	1	10,0
Basilicata	172	0,7	0	0,0
Calabria	430	1,8	0	0,0
Sicilia	1.401	5,8	1	10,0
Sardegna	676	2,8	0	0,0
Totale complessivo	24.324	100,0	10	100,0



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011

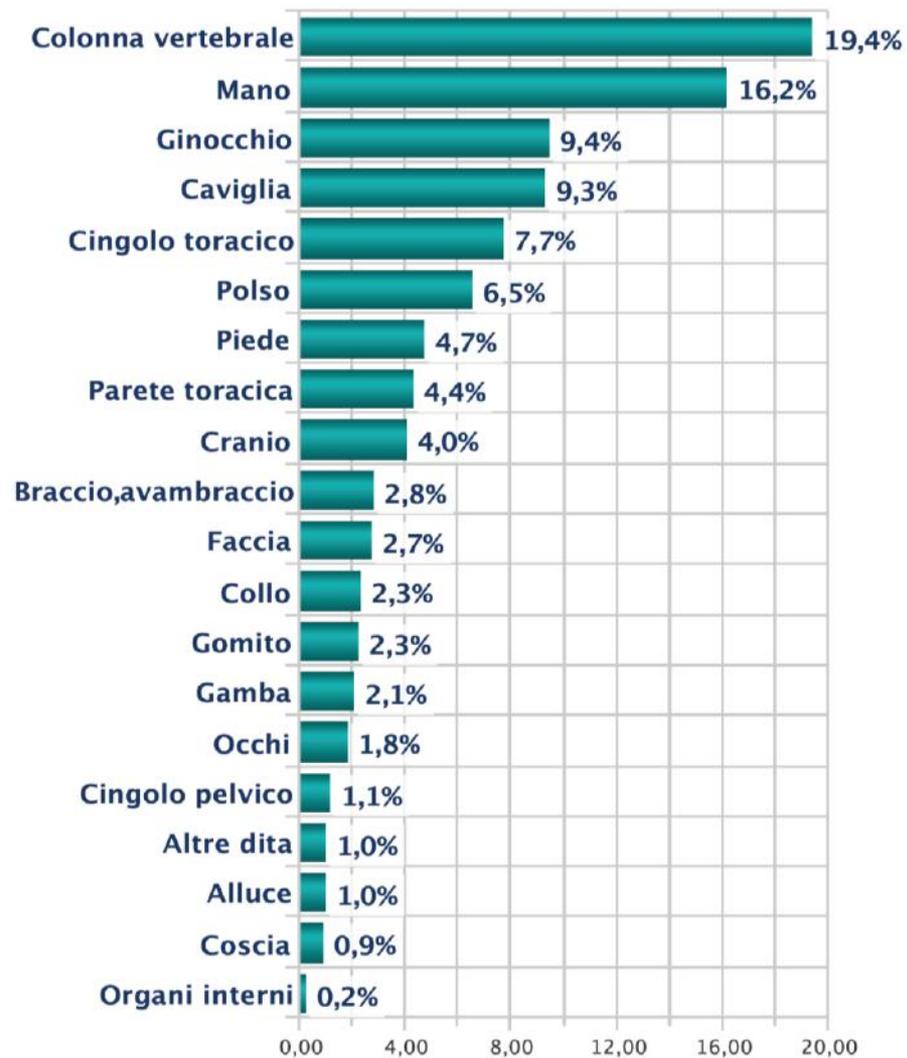
8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	20	7,8	15	5,5	18	5,2
Valle D'Aosta	1	0,4	1	0,4	-	-
Lombardia	31	12,0	39	14,3	38	11,0
Liguria	2	0,8	4	1,5	4	1,2
Bolzano - Bozen	9	3,5	12	4,4	7	2,0
Trento	3	1,2	4	1,5	2	0,6
Veneto	8	3,1	7	2,6	17	4,9
Friuli Venezia Giulia	8	3,1	26	9,6	29	8,4
Emilia Romagna	78	30,2	47	17,3	62	17,9
Toscana	33	12,8	24	8,8	64	18,4
Umbria	6	2,3	5	1,8	4	1,2
Marche	16	6,2	23	8,5	33	9,5
Lazio	8	3,1	11	4,0	8	2,3
Abruzzo	5	1,9	9	3,3	6	1,7
Molise	1	0,4	1	0,4	-	-
Campania	2	0,8	2	0,7	2	0,6
Puglia	3	1,2	2	0,7	3	0,9
Basilicata	2	0,8	-	-	1	0,3
Calabria	3	1,2	5	1,8	11	3,2
Sicilia	4	1,6	5	1,8	2	0,6
Sardegna	15	5,8	30	11,0	36	10,4
Totale complessivo	258	100,0	272	100,0	347	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

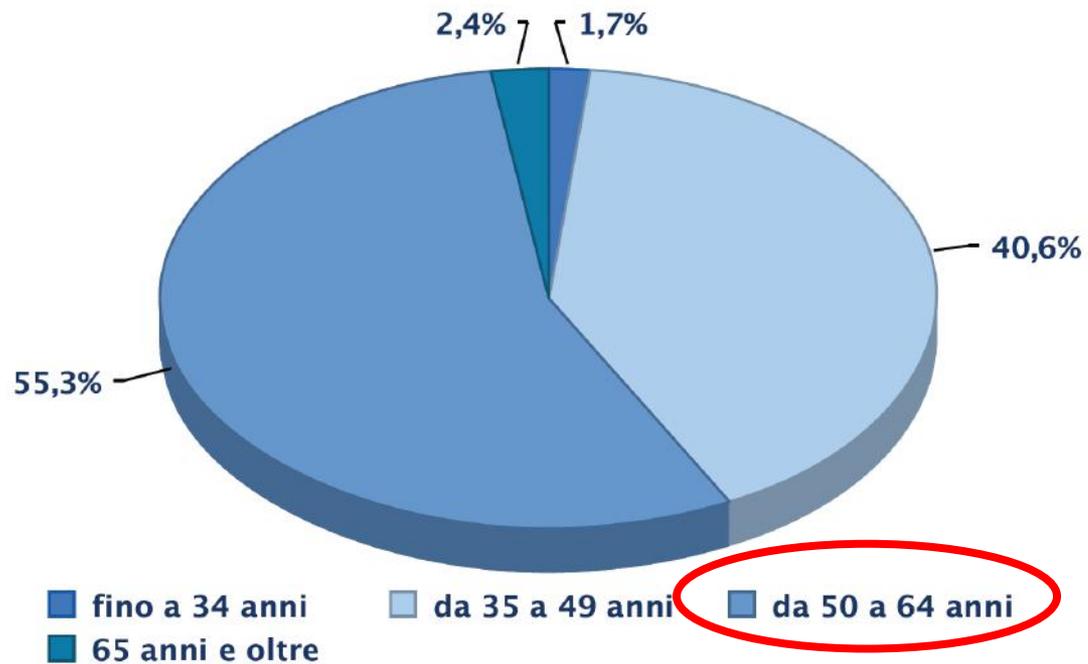
8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Tumori	-	-	3	1,1	3	0,9
Disturbi psichici	1	0,4	1	0,4	-	-
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	16	6,2	6	2,2	4	1,2
Malattie del sistema circolatorio	-	-	-	-	1	0,3
Malattie dell'apparato respiratorio	3	1,2	7	2,6	8	2,3
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	11	4,3	9	3,3	8	2,3
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	227	88,0	246	90,4	323	93,1
Totale complessivo	258	100,0	272	100,0	347	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

8.3.2.0.0 - Portantini ed assimilati



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011
2.4.1 - Medici



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	124	5,3	0	0,0
Valle D'Aosta	4	0,2	0	0,0
Lombardia	235	10,1	0	0,0
Bolzano - Bozen	11	0,5	0	0,0
Trento	14	0,6	0	0,0
Veneto	141	6,0	1	25,0
Friuli Venezia Giulia	51	2,2	0	0,0
Liguria	74	3,2	0	0,0
Emilia Romagna	153	6,6	0	0,0
Toscana	154	6,6	0	0,0
Umbria	42	1,8	0	0,0
Marche	52	2,2	1	25,0
Lazio	273	11,7	1	25,0
Abruzzo	79	3,4	0	0,0
Molise	14	0,6	0	0,0
Campania	236	10,1	1	25,0
Puglia	229	9,8	0	0,0
Basilicata	23	1,0	0	0,0
Calabria	102	4,4	0	0,0
Sicilia	260	11,1	0	0,0
Sardegna	62	2,7	0	0,0
Totale complessivo	2.333	100,0	4	100,0



Medici generici

Specialisti in terapie mediche

**Specialisti in terapie
chirurgiche**

Laboratoristi e patologi clinici

Dentisti

**Specialisti in diagnostica per
immagini e radioterapia**

**Specialisti in igiene,
epidemiologia e sanità
pubblica**

Anestesisti e rianimatori

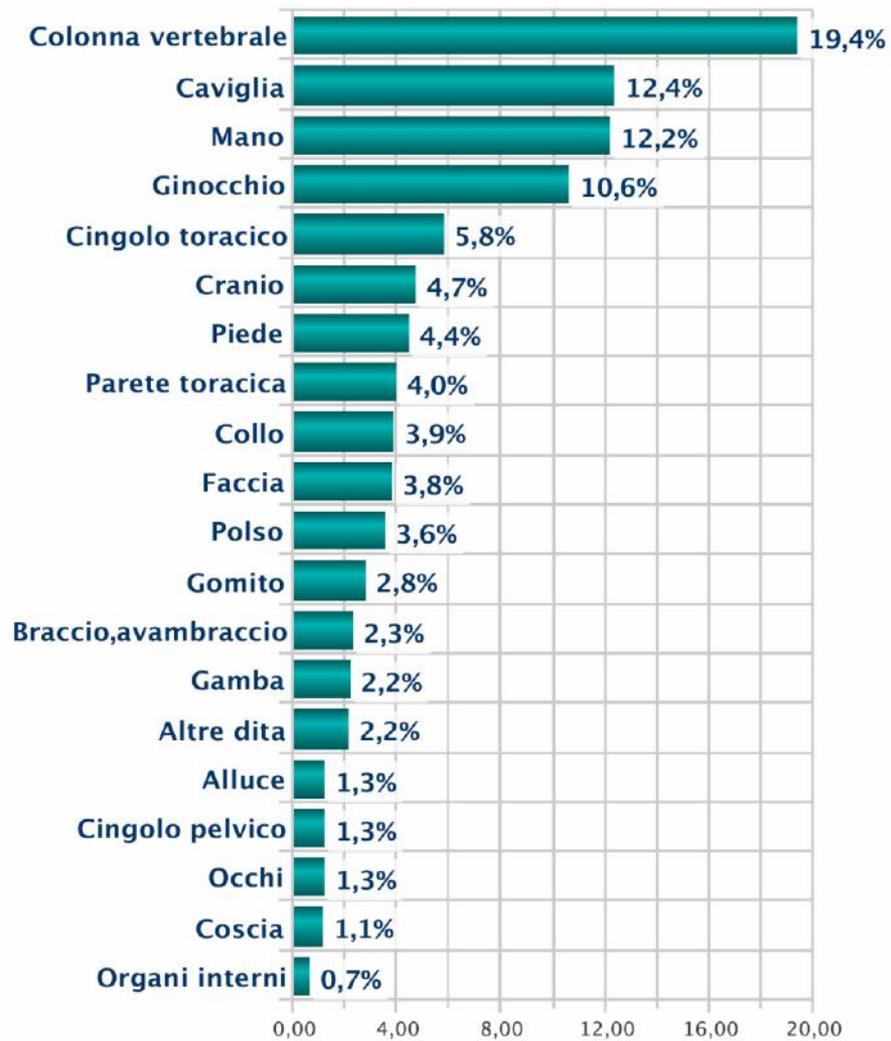
Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011
2.4.1 - Medici



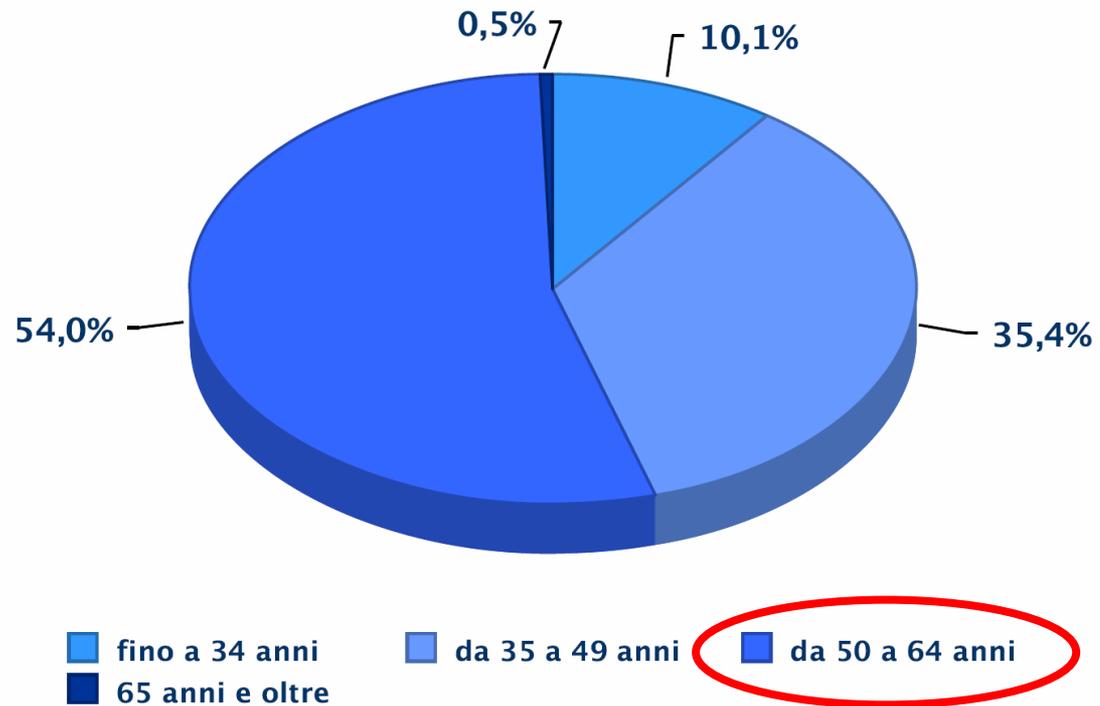
Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011
2.4.1 - Medici



Infortuni sul lavoro indennizzati per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011
2.4.1 - Medici



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

2.4.1 - Medici



Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	2	5,7	1	2,5	2	5,9
Lombardia	4	11,4	2	5,0	2	5,9
Liguria	-	-	1	2,5	-	-
Veneto	3	8,6	-	-	2	5,9
Friuli Venezia Giulia	1	2,9	2	5,0	1	2,9
Emilia Romagna	2	5,7	4	10,0	3	8,8
Toscana	3	8,6	8	20,0	4	11,8
Umbria	2	5,7	3	7,5	2	5,9
Marche	-	-	1	2,5	1	2,9
Lazio	6	17,1	5	12,5	4	11,8
Abruzzo	2	5,7	2	5,0	4	11,8
Campania	3	8,6	5	12,5	4	11,8
Puglia	2	5,7	2	5,0	-	-
Basilicata	1	2,9	-	-	-	-
Calabria	1	2,9	1	2,5	-	-
Sicilia	1	2,9	-	-	1	2,9
Sardegna	2	5,7	3	7,5	4	11,8
Totale complessivo	35	100,0	40	100,0	34	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

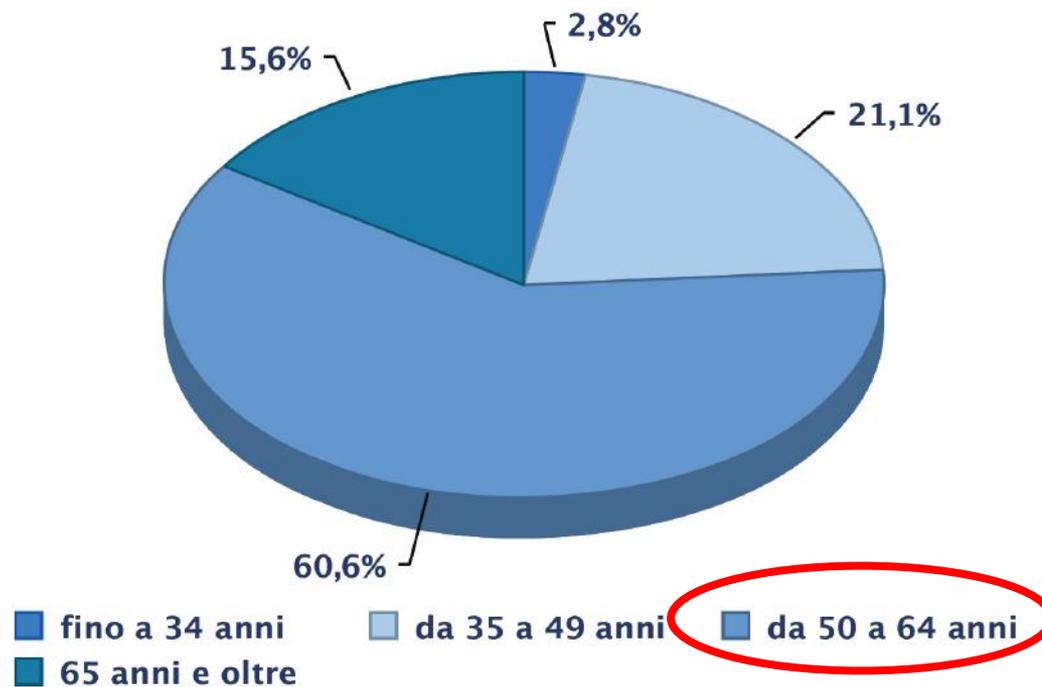
2.4.1 - Medici

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Tumori	11	31,4	9	22,5	9	26,5
Malattie endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari	-	-	1	2,5	-	-
Disturbi psichici	2	5,7	2	5,0	3	8,8
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	6	17,1	5	12,5	5	14,7
Malattie del sistema circolatorio	1	2,9	1	2,5	-	-
Malattie dell'apparato respiratorio	1	2,9	4	10,0	3	8,8
Malattie dell'apparato digerente	-	-	1	2,5	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	9	25,7	8	20,0	6	17,6
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	5	14,3	8	20,0	8	23,5
Non determinato	-	-	1	2,5	-	-
Totale complessivo	35	100,0	40	100,0	34	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

2.4.1 - Medici



Infortuni sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

4.1 - Impiegati di ufficio

Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	1.476	8,5	0	0,0
Valle D'Aosta	22	0,1	0	0,0
Lombardia	4.047	23,4	5	22,7
Bolzano - Bozen	299	1,7	0	0,0
Trento	221	1,3	0	0,0
Veneto	2.206	12,8	6	27,3
Friuli Venezia Giulia	406	2,3	0	0,0
Liguria	402	2,3	1	4,5
Emilia Romagna	2.758	16,0	1	4,5
Toscana	1.299	7,5	3	13,6
Umbria	347	2,0	0	0,0
Marche	502	2,9	0	0,0
Lazio	961	5,6	2	9,1
Abruzzo	307	1,8	0	0,0
Molise	21	0,1	0	0,0
Campania	356	2,1	2	9,1
Puglia	624	3,6	0	0,0
Basilicata	56	0,3	0	0,0
Calabria	183	1,1	0	0,0
Sicilia	560	3,2	1	4,5
Sardegna	226	1,3	1	4,5
Totale complessivo	17.279	100,0	22	100,0



Infortunati sul lavoro indennizzati per natura lesione

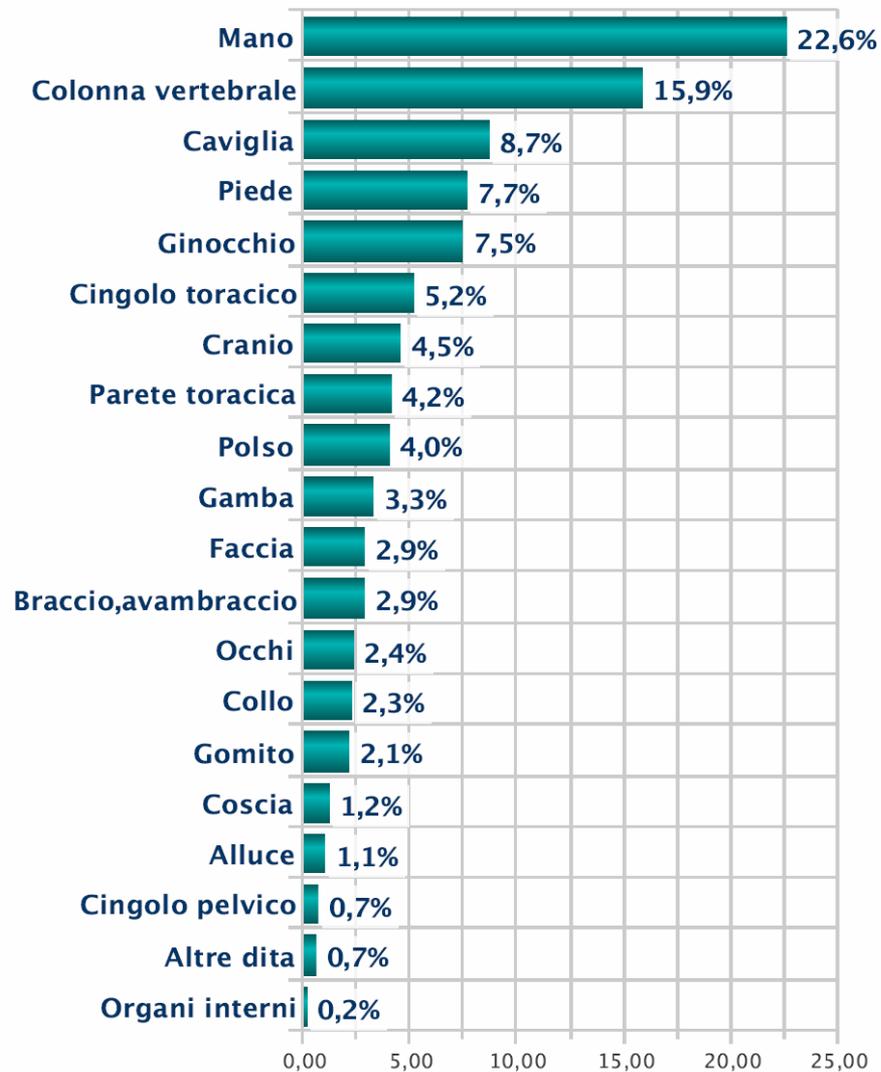
Anno: 2011

4.1 - Impiegati di ufficio



Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

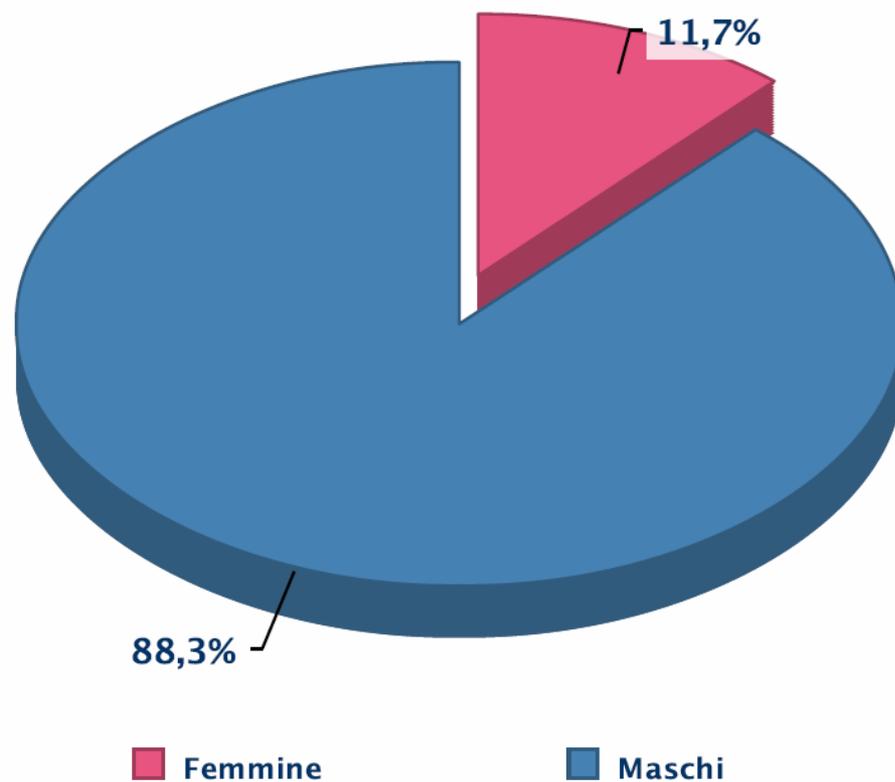
Anno: 2011
4.1 - Impiegati di ufficio



Infortuni sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

4.1 - Impiegati di ufficio

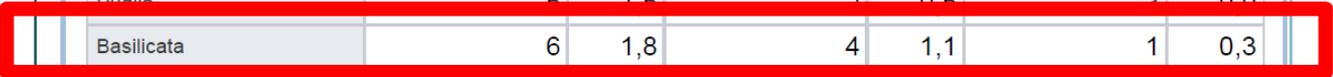


Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

4.1 - Impiegati di ufficio

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	32	9,8	18	4,9	18	5,1
Valle D'Aosta	1	0,3	-	-	-	-
Lombardia	55	16,8	71	19,5	52	14,8
Liguria	9	2,8	9	2,5	7	2,0
Bolzano - Bozen	2	0,6	3	0,8	3	0,9
Trento	3	0,9	8	2,2	8	2,3
Veneto	26	8,0	25	6,8	24	6,8
Friuli Venezia Giulia	13	4,0	17	4,7	17	4,8
Emilia Romagna	67	20,5	83	22,7	100	28,5
Toscana	36	11,0	45	12,3	41	11,7
Umbria	4	1,2	8	2,2	5	1,4
Marche	16	4,9	18	4,9	32	9,1
Lazio	10	3,1	9	2,5	11	3,1
Abruzzo	10	3,1	14	3,8	5	1,4
Campania	10	3,1	5	1,4	9	2,6
Puglia	5	1,5	2	0,5	2	0,6
Basilicata	6	1,8	4	1,1	1	0,3
Calabria	2	0,6	5	1,4	3	0,9
Sicilia	3	0,9	6	1,6	3	0,9
Sardegna	17	5,2	15	4,1	9	2,6
Totale complessivo	327	100,0	365	100,0	351	100,0



Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

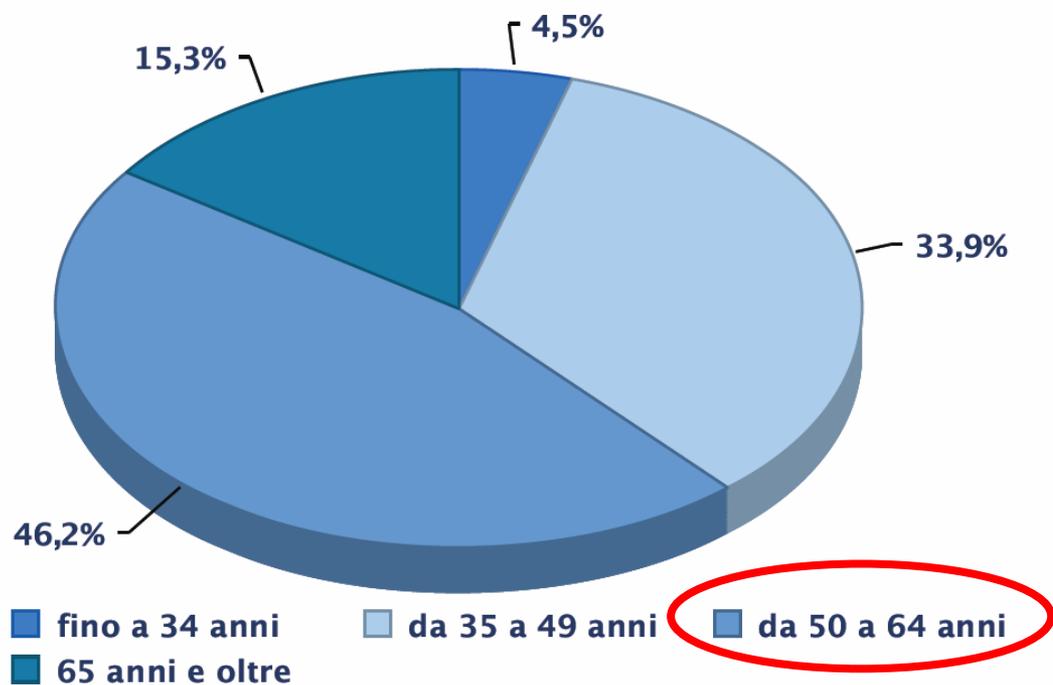
4.1 - Impiegati di ufficio

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Tumori	26	8,0	50	13,7	43	12,3
Disturbi psichici	1	0,3	2	0,5	-	-
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	47	14,4	52	14,2	41	11,7
Malattie del sistema circolatorio	1	0,3	2	0,5	1	0,3
Malattie dell'apparato respiratorio	40	12,2	32	8,8	26	7,4
Malattie dell'apparato digerente	-	-	1	0,3	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	4	1,2	7	1,9	4	1,1
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	208	63,6	219	60,0	236	67,2
Totale complessivo	327	100,0	365	100,0	351	100,0

Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

4.1 - Impiegati di ufficio



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio di analisi cliniche

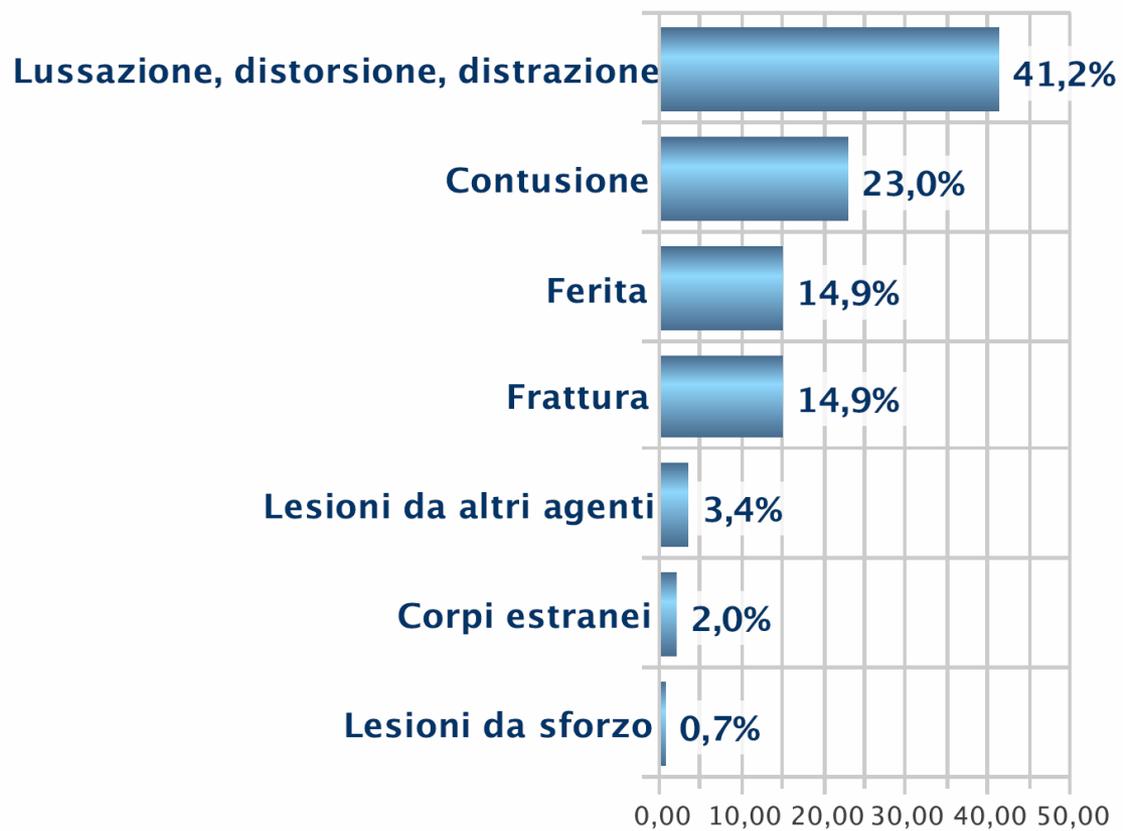
Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	8	5,3	0	
Lombardia	13	8,7	0	
Bolzano - Bozen	3	2,0	0	
Trento	3	2,0	0	
Veneto	12	8,0	0	
Friuli Venezia Giulia	5	3,3	0	
Liguria	3	2,0	0	
Emilia Romagna	10	6,7	0	
Toscana	3	2,0	0	
Marche	6	4,0	0	
Lazio	14	9,3	0	
Abruzzo	5	3,3	0	
Molise	5	3,3	0	
Campania	5	3,3	0	
Puglia	23	15,3	0	
Basilicata	3	2,0	0	
Calabria	7	4,7	0	
Sicilia	17	11,3	0	
Sardegna	5	3,3	0	
Totale complessivo	150	100,0	0	



Infortunati sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011

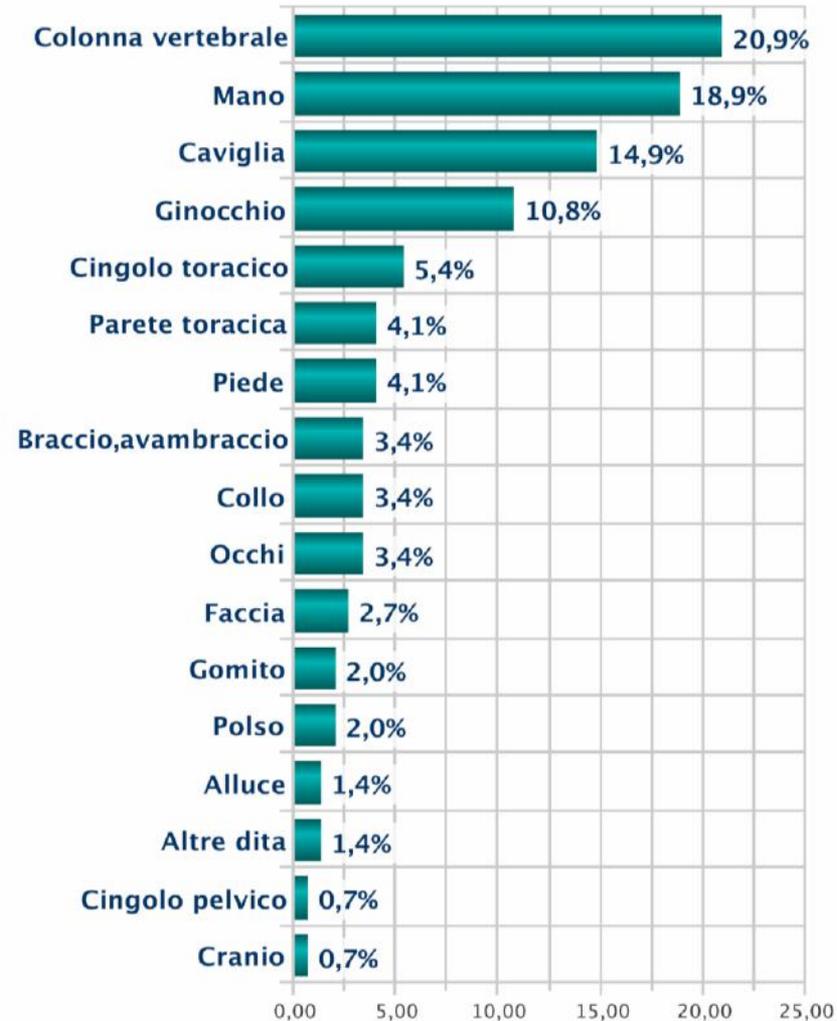
3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio di analisi cliniche



Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio di analisi cliniche



Infortuni sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1.1.2 - Tecnici di diagnostica

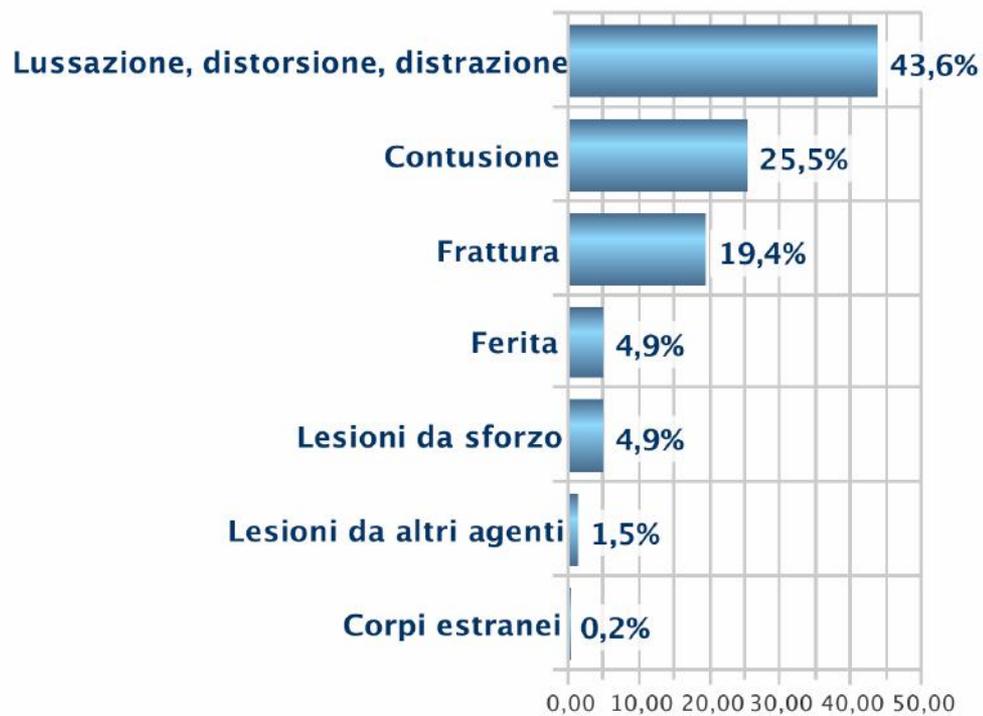
Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	43	7,0	0	
Valle D'Aosta	1	0,2	0	
Lombardia	79	12,8	0	
Bolzano - Bozen	6	1,0	0	
Trento	4	0,6	0	
Veneto	43	7,0	0	
Friuli Venezia Giulia	19	3,1	0	
Liguria	19	3,1	0	
Emilia Romagna	74	12,0	0	
Toscana	50	8,1	0	
Umbria	20	3,2	0	
Marche	14	2,3	0	
Lazio	61	9,9	0	
Abruzzo	15	2,4	0	
Molise	2	0,3	0	
Campania	27	4,4	0	
Puglia	57	9,3	0	
Basilicata	5	0,8	0	
Calabria	15	2,4	0	
Sicilia	46	7,5	0	
Sardegna	16	2,6	0	
Totale complessivo	616	100,0	0	



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011

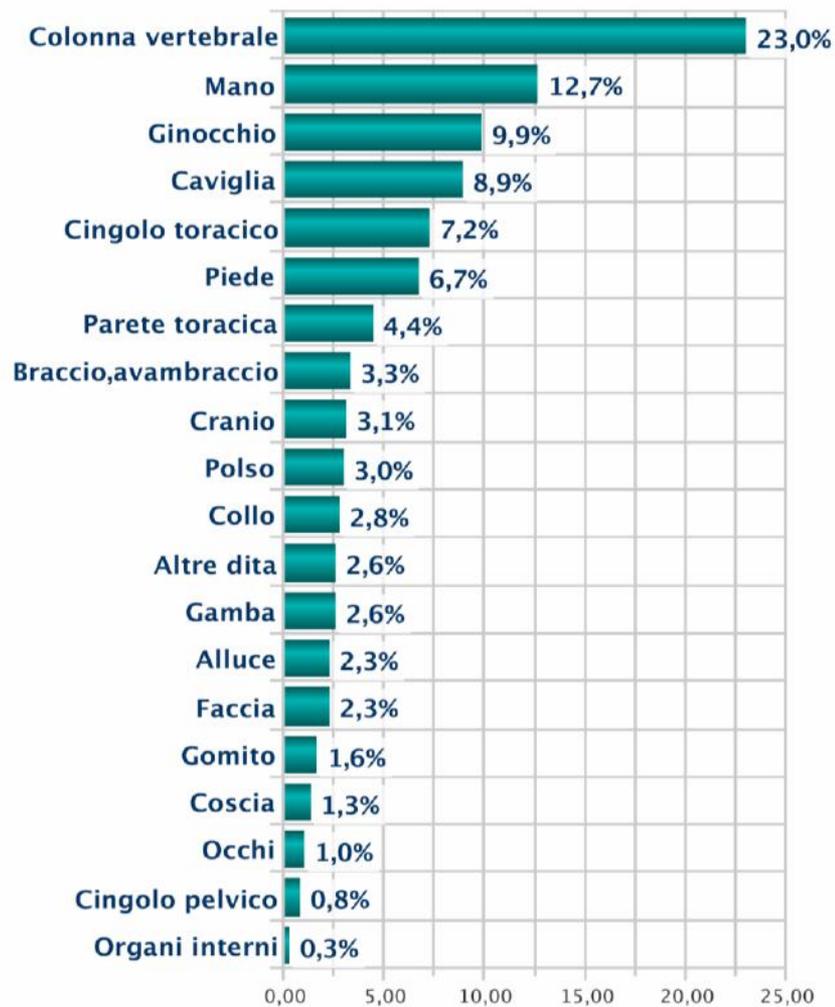
3.2.1.1.2 - Tecnici di diagnostica



Infortuni sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

3.2.1.1.2 - Tecnici di diagnostica



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	1.118	6,1	1	12,5
Valle D'Aosta	26	0,1	0	0,0
Lombardia	2.269	12,4	0	0,0
Bolzano - Bozen	115	0,6	0	0,0
Trento	92	0,5	0	0,0
Veneto	1.298	7,1	1	12,5
Friuli Venezia Giulia	468	2,6	0	0,0
Liguria	828	4,5	0	0,0
Emilia Romagna	2.146	11,8	0	0,0
Toscana	1.530	8,4	0	0,0
Umbria	411	2,3	0	0,0
Marche	561	3,1	1	12,5
Lazio	1.995	10,9	1	12,5
Abruzzo	643	3,5	0	0,0
Molise	77	0,4	0	0,0
Campania	948	5,2	0	0,0
Puglia	1.399	7,7	0	0,0
Basilicata	198	1,1	0	0,0
Calabria	506	2,8	3	37,5
Sicilia	1.181	6,5	1	12,5
Sardegna	418	2,3	0	0,0
Totale complessivo	18.227	100,0	8	100,0



-assistono i medici nella diagnostica strumentale delle malattie e nella cura dei pazienti e sotto il controllo medico
-somministrano terapie farmacologiche e cure fisioterapiche negli ospedali, a domicilio o in centri specializzati;
-assistono le partorienti e i neonati;

Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

Anno: 2011

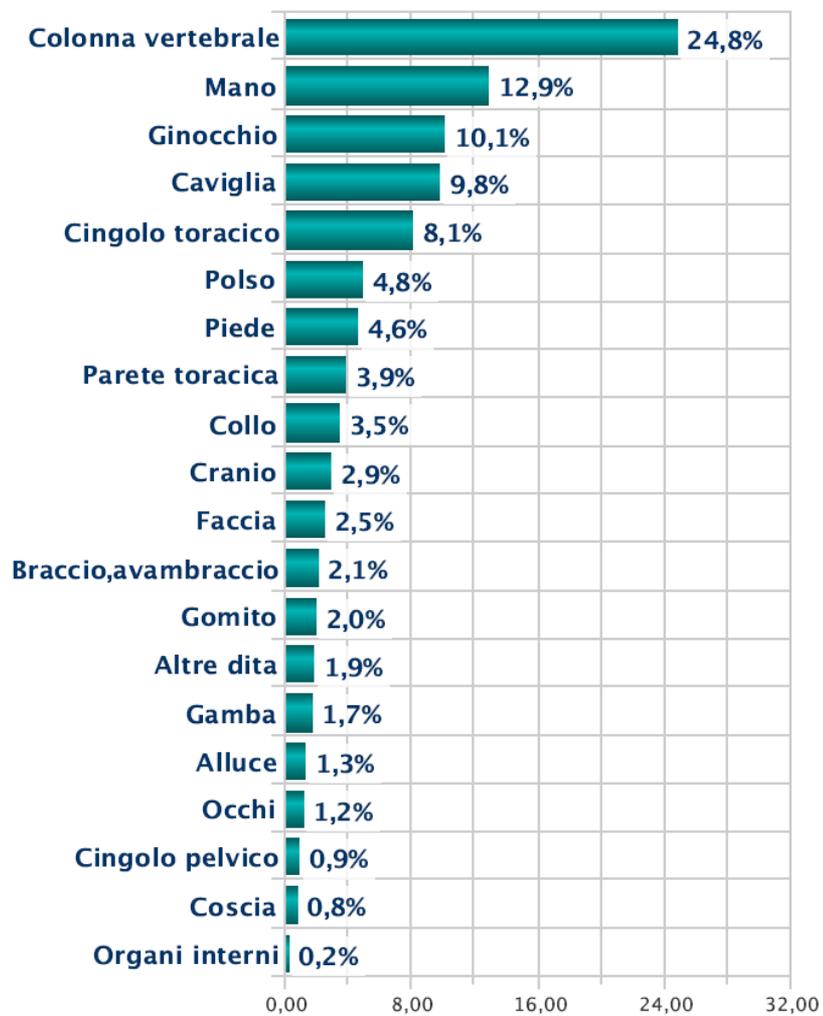
3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

Anno: 2011

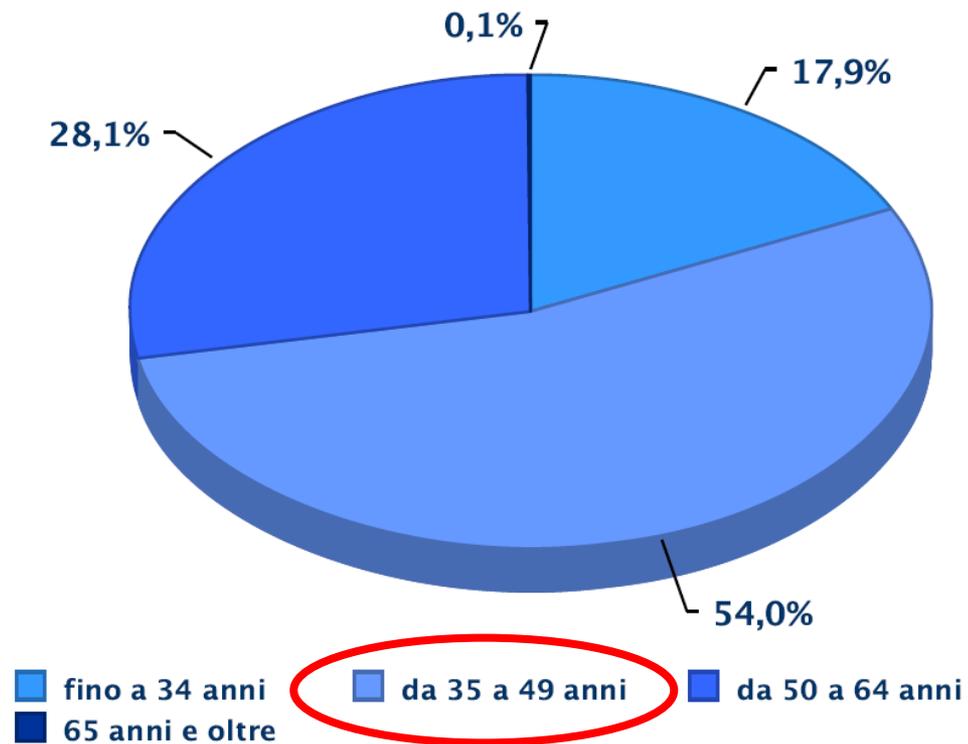
3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortuni sul lavoro indennizzati per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

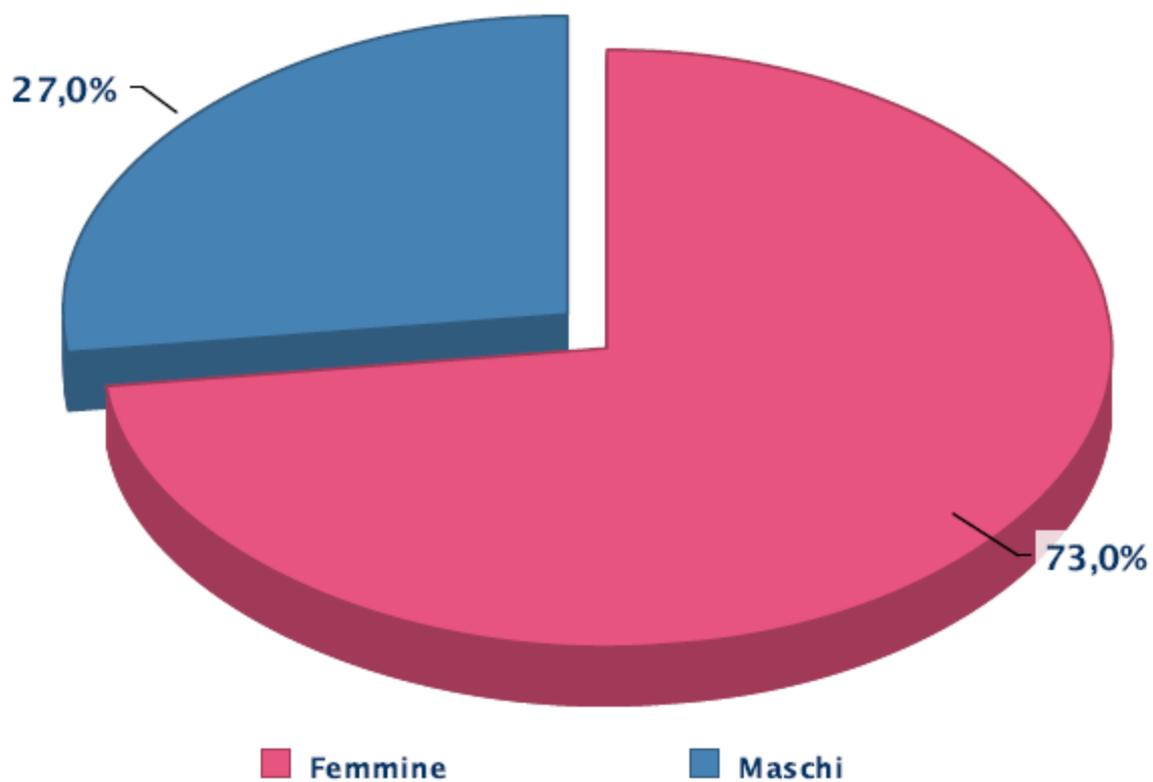
3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Malattie professionali riconosciute per regione

Anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici

Regione	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Piemonte	22	5,5	13	3,1	10	2,4
Valle D'Aosta	-	-	1	0,2	-	-
Lombardia	60	15,0	41	9,6	33	8,0
Liguria	5	1,3	2	0,5	9	2,2
Bolzano - Bozen	6	1,5	7	1,6	2	0,5
Trento	1	0,3	-	-	1	0,2
Veneto	34	8,5	26	6,1	23	5,6
Friuli Venezia Giulia	25	6,3	43	10,1	54	13,2
Emilia Romagna	41	10,3	64	15,1	53	12,9
Toscana	37	9,3	42	9,9	49	12,0
Umbria	17	4,3	14	3,3	18	4,4
Marche	44	11,0	39	9,2	26	6,3
Lazio	13	3,3	12	2,8	20	4,9
Abruzzo	26	6,5	32	7,5	29	7,1
Molise	2	0,5	5	1,2	1	0,2
Campania	2	0,5	5	1,2	7	1,7
Puglia	14	3,5	6	1,4	5	1,2
Basilicata	2	0,5	1	0,2	-	-
Calabria	15	3,8	11	2,6	8	2,0
Sicilia	7	1,8	19	4,5	14	3,4
Sardegna	26	6,5	42	9,9	48	11,7
Totale complessivo	399	100,0	425	100,0	410	100,0

Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

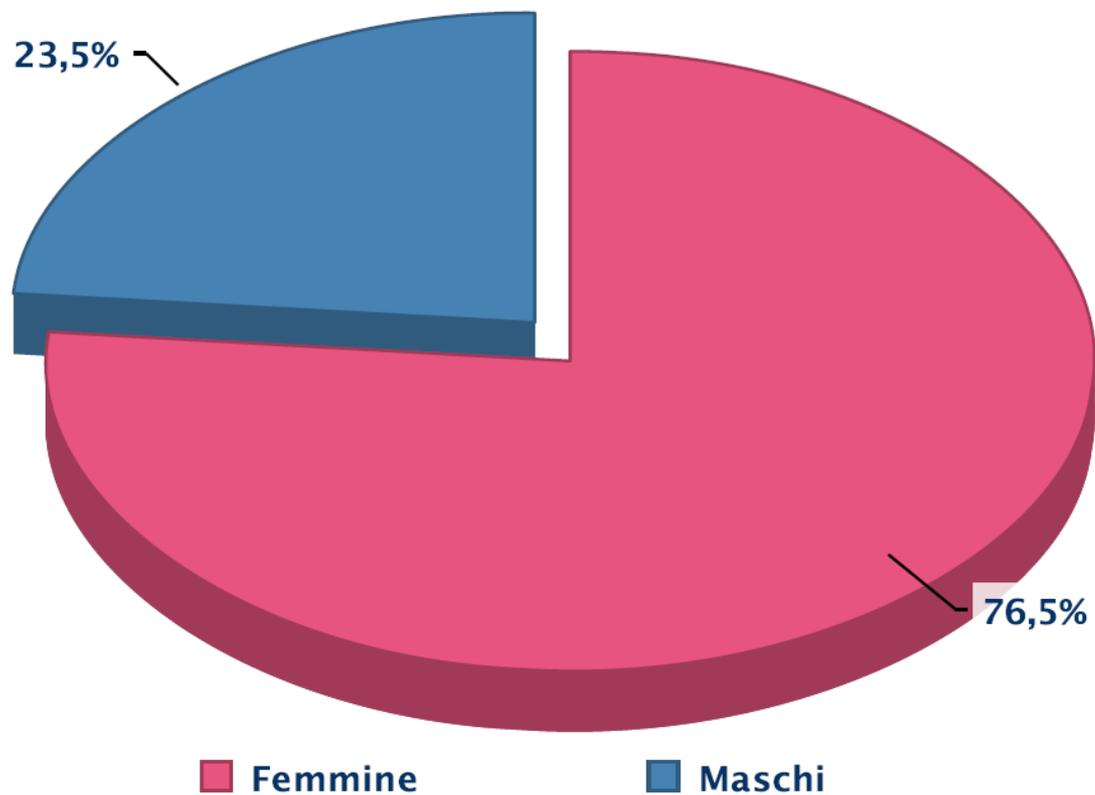
3.2.1 - Tecnici paramedici

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	1	0,2
Tumori	11	2,8	13	3,1	11	2,7
Disturbi psichici	-	-	1	0,2	1	0,2
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	10	2,5	5	1,2	5	1,2
Malattie del sistema circolatorio	2	0,5	-	-	1	0,2
Malattie dell'apparato respiratorio	19	4,8	16	3,8	10	2,4
Malattie dell'apparato genito-urinario	1	0,3	-	-	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	41	10,3	37	8,7	39	9,5
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	311	77,9	352	82,8	342	83,4
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi	3	0,8	-	-	-	-
Non determinato	1	0,3	1	0,2	-	-
Totale complessivo	399	100,0	425	100,0	410	100,0

Malattie professionali riconosciute per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

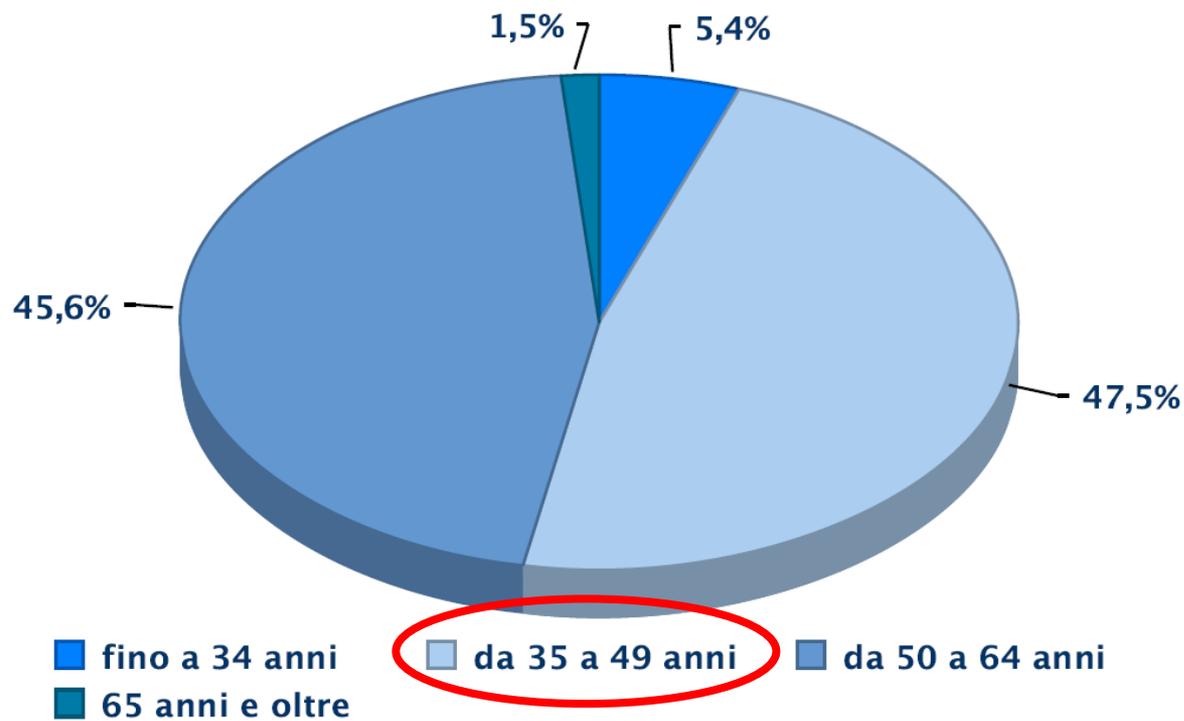
3.2.1 - Tecnici paramedici



Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

3.2.1 - Tecnici paramedici



Infortunati sul lavoro indennizzati per regione

Anno: 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



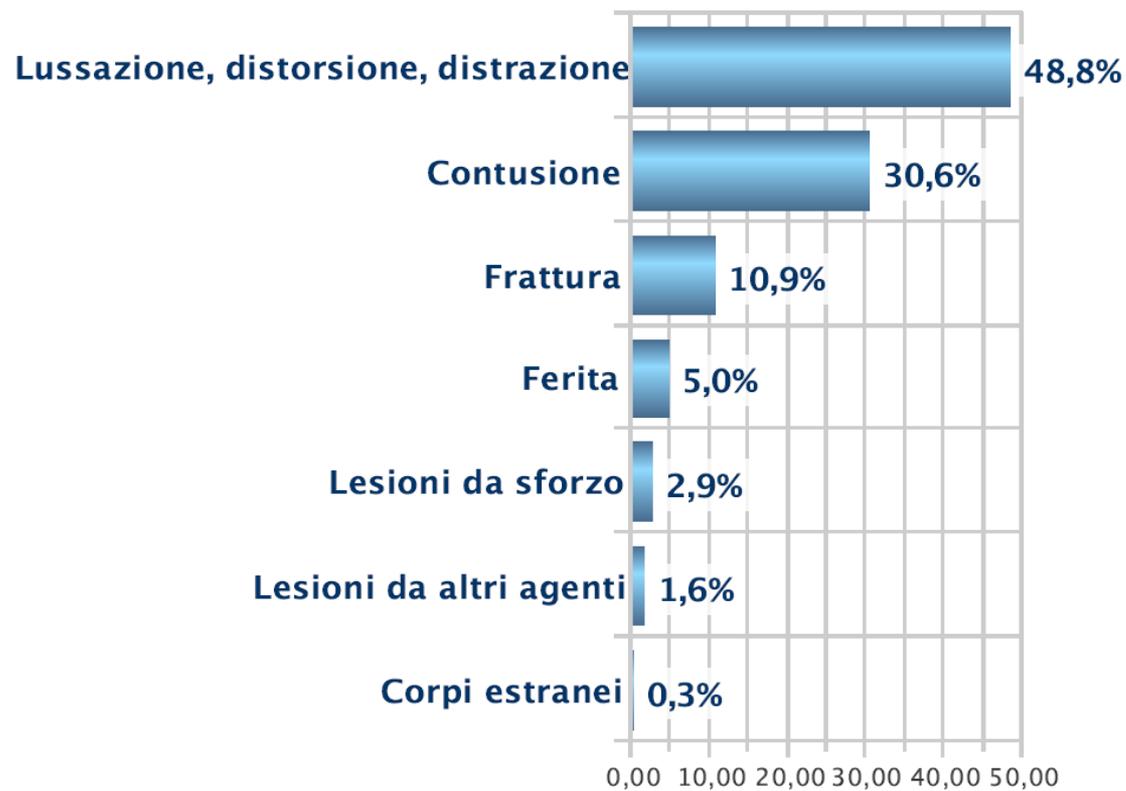
Regione	Numero casi	%	Casi mortali	%
Piemonte	119	10,2	0	0,0
Valle D'Aosta	3	0,3	0	0,0
Lombardia	160	13,7	0	0,0
Bolzano - Bozen	28	2,4	0	0,0
Trento	21	1,8	0	0,0
Veneto	101	8,6	0	0,0
Friuli Venezia Giulia	23	2,0	0	0,0
Liguria	37	3,2	0	0,0
Emilia Romagna	112	9,6	0	0,0
Toscana	149	12,8	1	100,0
Umbria	25	2,1	0	0,0
Marche	34	2,9	0	0,0
Lazio	93	8,0	0	0,0
Abruzzo	44	3,8	0	0,0
Molise	7	0,6	0	0,0
Campania	29	2,5	0	0,0
Puglia	58	5,0	0	0,0
Basilicata	7	0,6	0	0,0
Calabria	31	2,7	0	0,0
Sicilia	62	5,3	0	0,0
Sardegna	25	2,1	0	0,0
Totale complessivo	1.168	100,0	1	100,0



Infortuni sul lavoro indennizzati per natura lesione

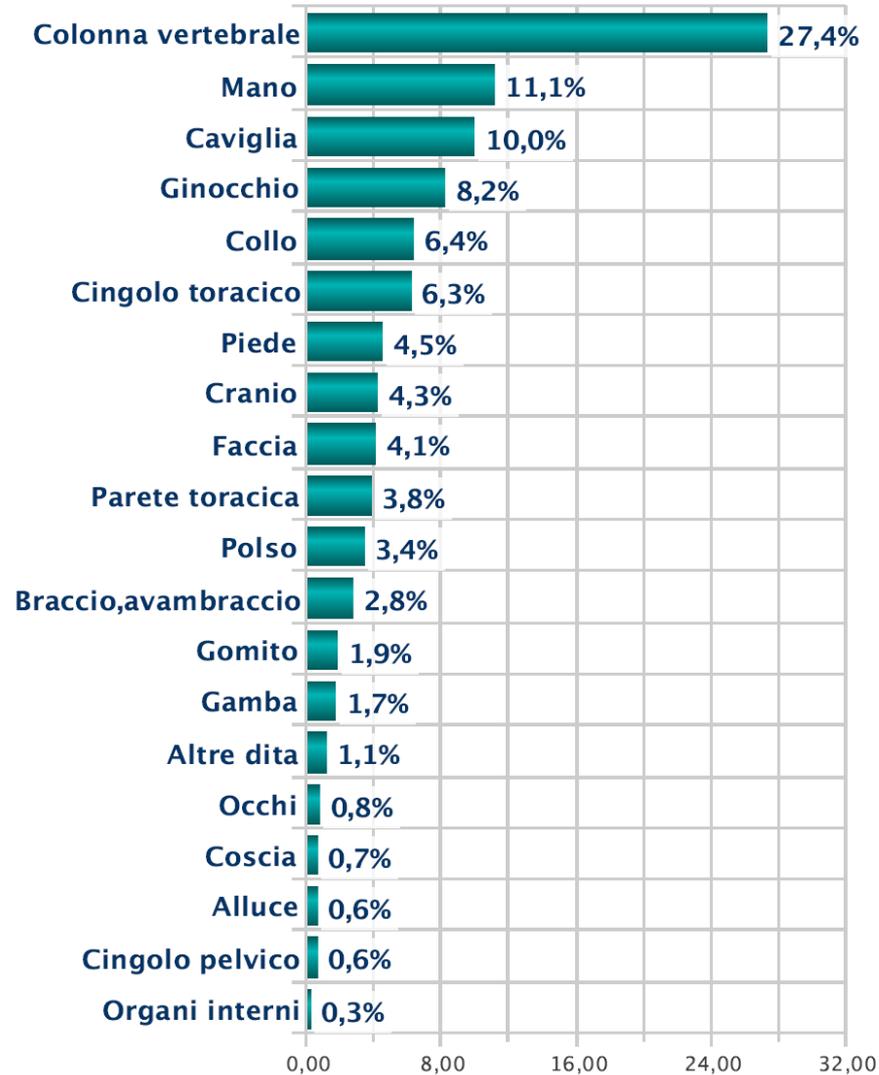
Anno: 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortunati sul lavoro indennizzati per sede lesione

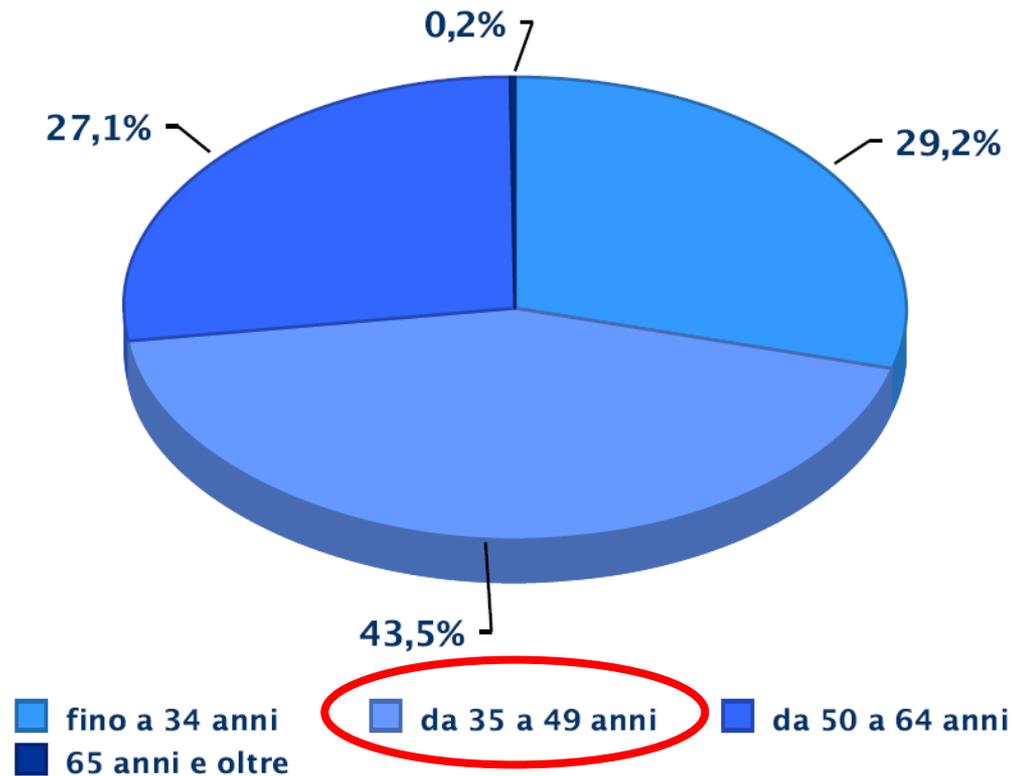
Anno: 2011
3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortunati sul lavoro indennizzati per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

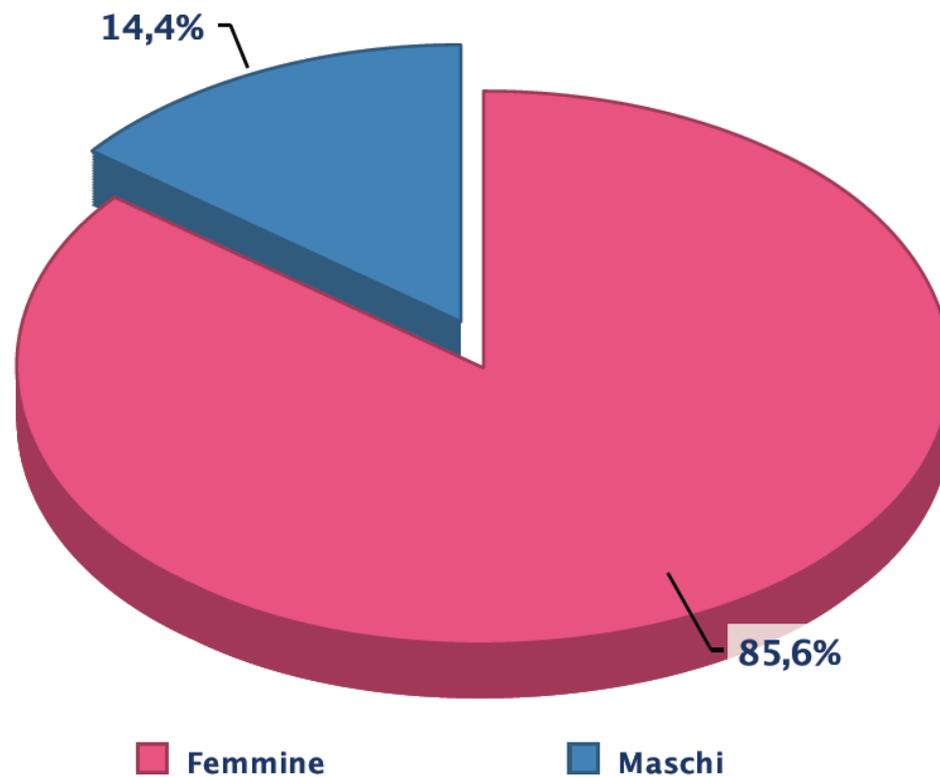
3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Infortunati sul lavoro indennizzati per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Malattie professionali riconosciute per codice sanitario (Cod.M)

Anni: 2009 - 2011

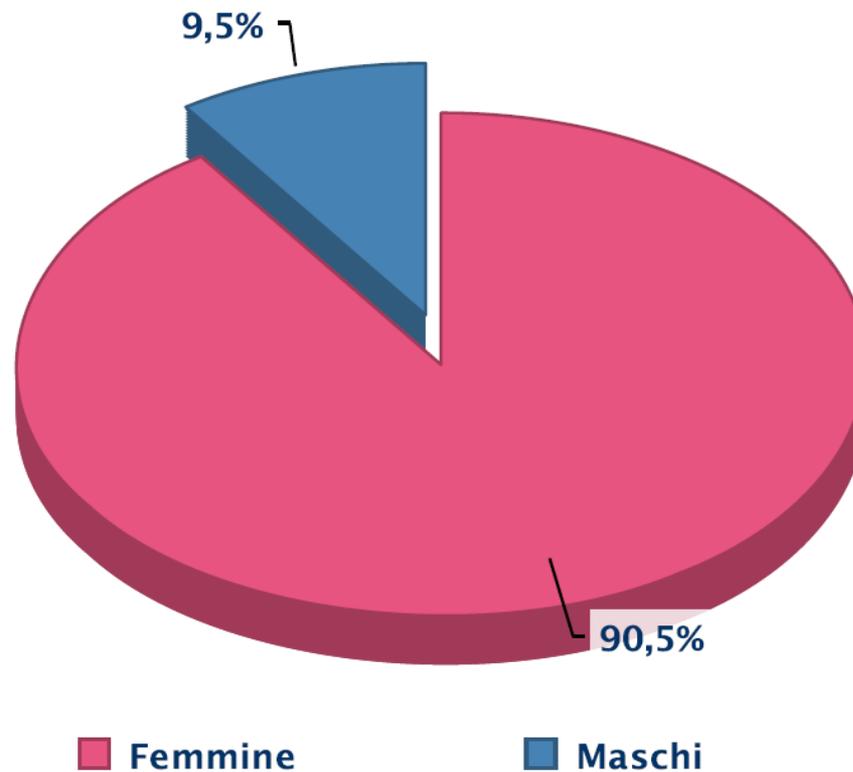
3.4.5.1.1 - Assistenti sociali

Codice Sanitario (Cod.M)	2009		2010		2011	
	Riconosciute	%	Riconosciute	%	Riconosciute	%
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	-	-	1	7,7	-	-
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	1	6,7	-	-	-	-
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo	14	93,3	12	92,3	14	100,0
Totale complessivo	15	100,0	13	100,0	14	100,0

Malattie professionali riconosciute per sesso

Media degli anni: 2009 - 2011

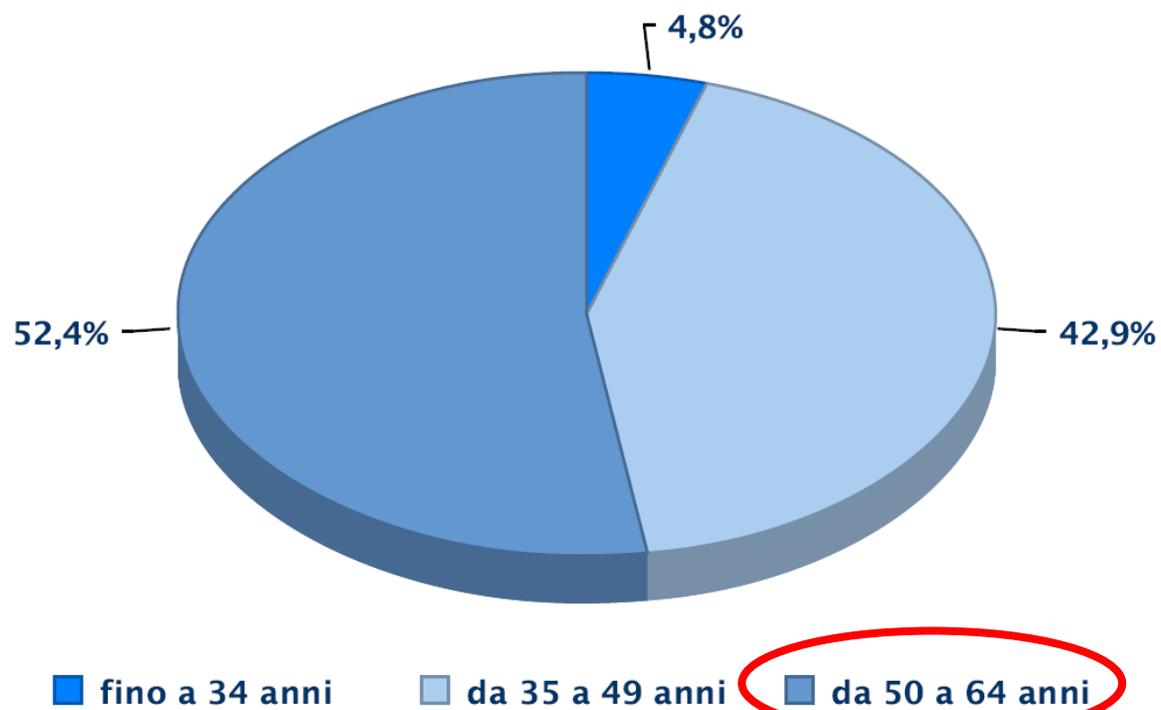
3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



Malattie professionali riconosciute per fascia d'età

Media degli anni: 2009 - 2011

3.4.5.1.1 - Assistenti sociali



...riepilogo...

Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

Uffici Amministrativi:

- *Impiegati , Operatori Sanitari, Aziende Esterne, Studenti, Tirocinanti,*



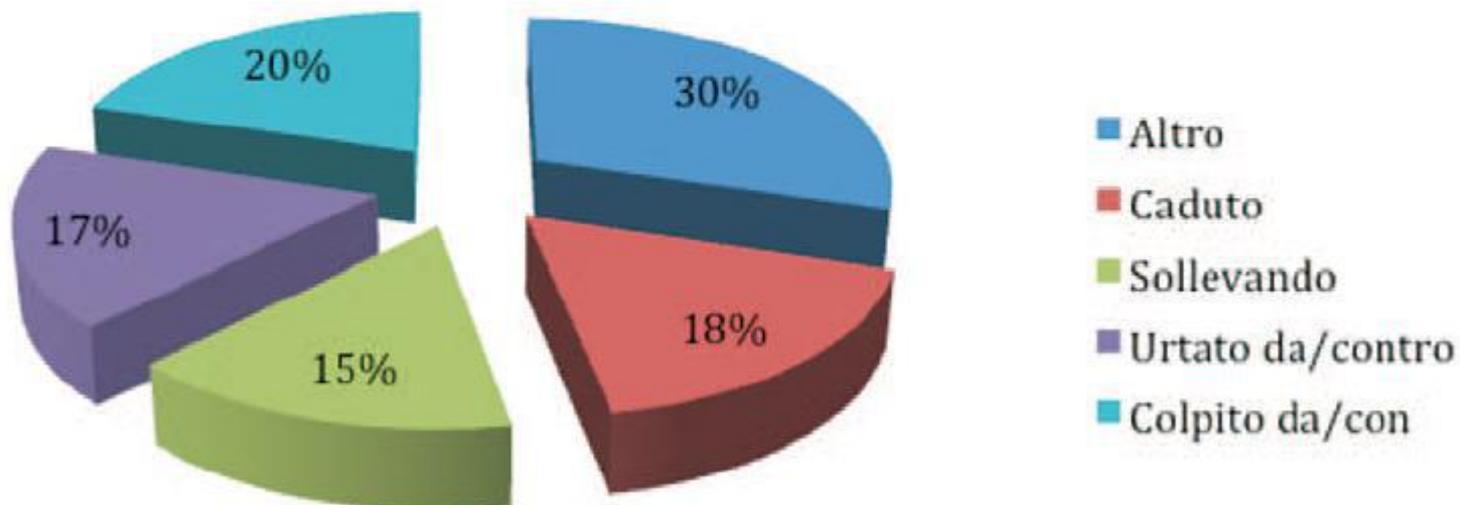
Ospedali, Ambulatori,
Laboratori ecc.

- *Pazienti, operatori sanitari, lavoratori di aziende esterne, liberi professionisti, studenti e tirocinanti*



Rischi infortuni/Malattia professionale riferiti alle mansioni

Grafico II.2.9: Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2010 per forma di accadimento (*)



Quale interesse ?

Riduzione del costo sociale degli **infortuni** e delle **malattie professionali** ed assicurare una parità di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro.

Quanto costa fare sicurezza?



Quanto costa non fare sicurezza?

Il costo della non prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori

- ✓ Il costo degli infortuni in Italia è di circa **25 miliardi di euro**
- ✓ I costi globali (lesioni, patologie e incidenti senza lesioni legati al lavoro) sono stimati pari a circa il **5-10 %** di tutti i profitti aziendali lordi delle aziende
- ✓ I costi non assicurati derivati da perdite accidentali sono fra **8 e 32 volte** più grandi dei costi assicurati



Programmazione di azioni correttive di tipo ?

TECNICO

(es. sicurezza delle macchine, ambienti e impianti, fornitura di mezzi di protezione individuali)

PROCEDURALE

(es. procedure di lavoro sicure per la protezione da rischi biologici)

ORGANIZZATIVE

(es. informazione, formazione e addestramento per un effettivo e duraturo miglioramento nel tempo delle condizioni di lavoro)

LE CAUSE DEL DANNO

Le cause sono due, di solito sono contemporanee:

CAUSA PROSSIMA DEL DANNO

- Atto pericoloso di una o più persone
- Condizione di pericolo esterna
- **Mancato rispetto delle normative di Sicurezza**
- Casualità

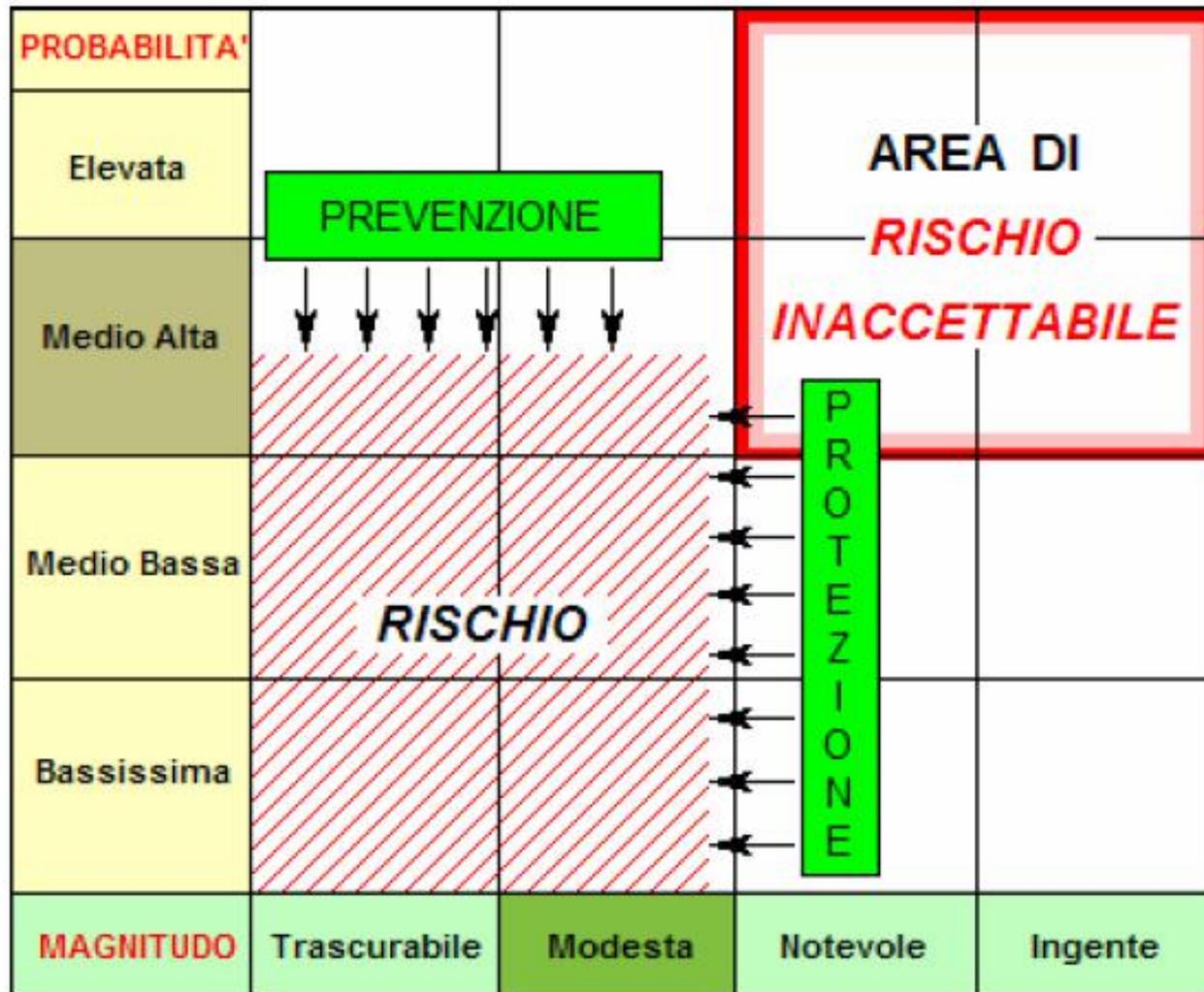
una manovra sbagliata, una disattenzione, una scivolata, un guasto della macchina;

CAUSA REMOTA DEL DANNO

- **Mancanza di programmazione ed organizzazione**

*cattiva organizzazione del lavoro, inadeguata **FORMAZIONE** e informazione, errata valutazione del rischio, mancanza di una cultura della sicurezza.*

**Per ridurre il RISCHIO (R) è indispensabile, quindi,
intervenire sia sul fattore **PROBABILITA'** (P)
che sul fattore entità del **DANNO (D)**
adottando idonee misure precauzionali.**



L'attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la **riduzione della sola frequenza viene chiamata PREVENZIONE**, mentre l'attuazione di tutte le misure tese alla **riduzione della sola magnitudo, si chiama invece PROTEZIONE**.

Cosa è la Prevenzione?

Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08:

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno

Le misure di prevenzione sono di tipo STRUTTURALE o ORGANIZZATIVO, come:

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

MISURE DI **PREVENZIONE**

Il divieto di fumare è un intervento di **prevenzione** per il rischio incendi.



La scelta di un compressore o di un generatore di corrente di tipo silenziato è un intervento di **prevenzione** per il rischio rumore

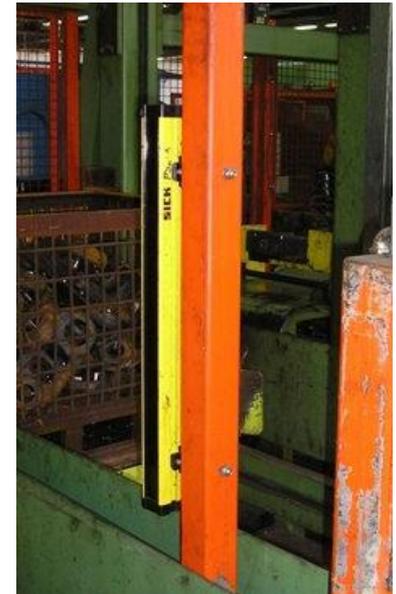


Cosa è la Protezione ?

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.

Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

- La protezione **attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare volontariamente (Estintori, Arresti di emergenza) o senza la loro volontà tramite interruttori automatici (fotocellule, microinterruttori ecc.)



➤ La protezione **passiva** interviene anche senza il comando umano (es. impianto rilevazione incendio, barriere, schermi).
Si attua anche tramite l'utilizzo dei DPI (caschi, scarpe, guanti ecc.).



Dotare il lavoratore di una cuffia rappresenta un intervento di protezione per il rischio rumore



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Rischio: urti contro oggetti

Protezione



Prevenzione:
progettazione
di luoghi di
lavoro "sicuri"



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Protezione

Prevenzione



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Le porte che aprono nei corridoi rappresentano un pericolo in caso di evacuazione

Caratteristiche dei luoghi di lavoro e di passaggio

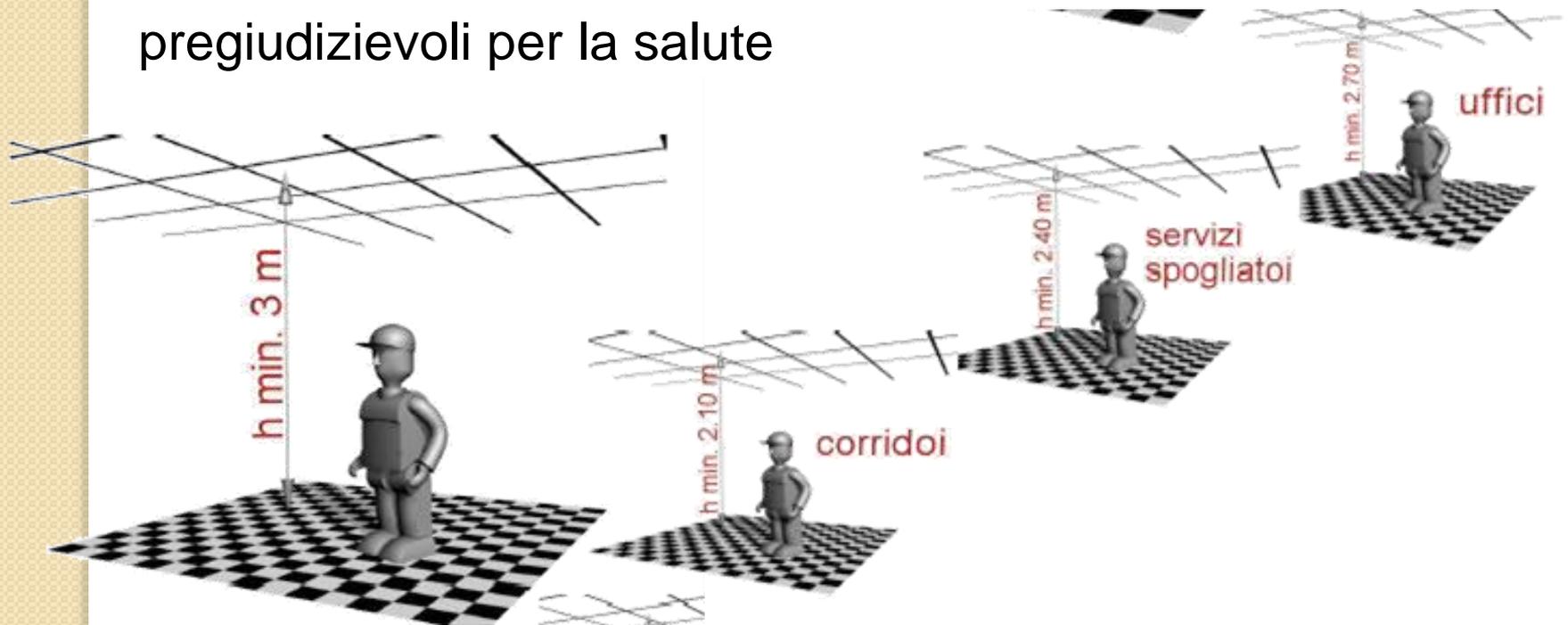
– i pavimenti degli ambienti e luoghi destinati al passaggio devono essere stabili, antiscivolo, sicuri per il movimento, il transito delle persone e dei mezzi, non devono presentare buche o sporgenze pericolose, **non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione;**



Corridoio ingombro di materiali vari che ostacolano la normale circolazione

Caratteristiche dei luoghi di lavoro e di passaggio

Altezza netta interna non può essere inferiore a 3 m. per i locali destinati ad attività industriali o con lavorazioni pregiudizievoli per la salute



- cubatura non inferiore a m^3 10 per lavoratore;
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

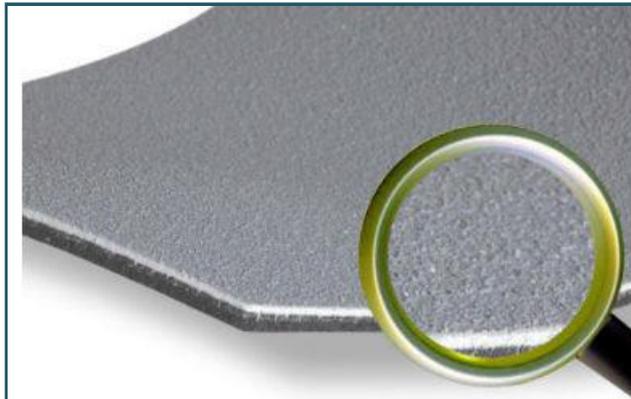
MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Protezione
Rischio: caduta di oggetti



Prevenzione
Rischio :
scivolamento
IN ALTERNATIVA
all'uso dei DPI



MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Scale NON a norma :



-assenza delle strisce
antiscivolo

-alzata e pedata NON
regolare (le scale a
“chiocciola” non sono
idonee nell’ambiente di
lavoro)

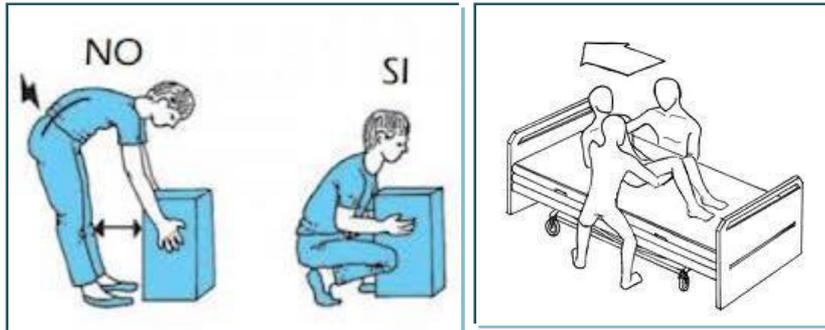
-assenza del corrimano

MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Rischio: patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari

Prevenzione :



Protezione



Formazione e Addestramento
Misure organizzative (rotazione del personale)
Sorveglianza Sanitaria

Impiego degli AUSILI

MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE

Rischio Biologico : es. contatti con sangue, fluidi corporei ecc.



Prevenzione :

Misure

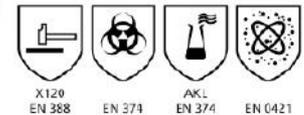
ORGANIZZATIVE/PROCEDURALI:

- esistenza ed attuazione delle corrette procedure di comportamento in sicurezza per la riduzione incidenti,
- decontaminazione ambientale,
- presenza di protocolli di profilassi immunitaria

Protezione :



Norme europee



X120
EN 388

EN 374

AKL
EN 374

EN 0421

CE 0493

MISURE DI PREVENZIONE / PROTEZIONE



Rischio elettrico : contatti diretti

Prevenzione



Protezione





L'applicazione del D.Lgs. 81/08 nella ASL

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Cosa deve fare il Datore di Lavoro

(misure generali di tutela, art 15)

- Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
- Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Sostituire i prodotti più pericolosi e ridurre il numero degli esposti
- Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento
- Rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
- Designare il Responsabile del SPP, il MC (ove previsto), agli addetti alle emergenze e al pronto soccorso

Cosa deve fare il Dirigente

(misure generali di tutela, art 15)

- Far effettuare la sorveglianza sanitaria se sussistono i rischi specifici e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti
- Programmare le misure per il miglioramento continuo anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

Cosa deve fare il Dirigente

(obblighi, art 18)

- Nominare il MC (se necessario), gli addetti alle emergenze (evacuazione, primo soccorso, antincendio).
- Fornire i DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni
- Richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR, su richiesta del RLS, e fornirgli i dati sugli infortuni
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo o di emergenze e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro

- In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e consegnarne una copia al RLS, munire i lavoratori della apposita tessera di riconoscimento
- Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all'ambiente esterno
- Comunicare all'INAIL gli infortuni con almeno un giorno di prognosi (statistica) e denunciare quelli con più di tre giorni (assicurazione)
- Consultare l'RLS
- Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
- Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- Vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità

Cosa deve fare il Preposto

(obblighi, art 19)

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e uso di DPI e in caso di persistenza delle inosservanze informare il *Datore di Lavoro*
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici (*o svolgano attività che li espongono a rischi gravi e specifici*)
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Cosa deve fare il Preposto

(obblighi, art 19)

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- Segnalare tempestivamente al *DL* o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
- Frequentare appositi corsi di formazione

Cosa deve fare il Lavoratore

(obblighi, art 20)

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal *DL*.
- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal *DL*, dirigente e preposto
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione

Cosa deve fare il Lavoratore

(obblighi, art 20)

- Segnalare immediatamente a *DL*, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza

Cosa deve fare il Lavoratore

(obblighi, art 20)

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal *DL*
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
- I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31)

Che cos'è

- Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla *scuola*, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Che cosa deve fare

- **Azione di supporto e assistenza al DL**
 - Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
 - Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure
 - Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività *della scuola*
 - Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori .
 - Erogazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art 36
 - Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica
- **Affinché possa svolgere tali compiti, il DL deve fornire**
 - Informazioni sull'organizzazione dell'Azienda
 - Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
 - Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
 - Dati su infortuni e malattie professionali

Responsabile SPP

Competenze

Gestionali : Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne all'azienda
Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione

Tecniche: Conoscere i rischi tipici del comparto
Conoscere la normativa di sicurezza

Responsabilità

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura)

Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza

Compiti

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte per le misure di prevenzione
- Avverte il RSPP dei rischi individuati
- Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza

Responsabilità

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
- Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che l'hanno eletto
- Ha l'obbligo del rispetto della privacy in relazione ai dati di cui viene in possesso

Non fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza

Attribuzioni

- Accede ai luoghi di lavoro
- È consultato: preventivamente e tempestivamente nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione; nella designazione di R-ASPP, delle figure sensibili (PS, antincendio, evacuazione) e del MC per la definizione dei programmi di informazione e formazione
- Riceve informazioni su:
 - valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
 - sostanze pericolose, macchine e Impianti, organizzazione e ambienti di lavoro
 - Infortuni e malattie professionali
 - Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza e viene sentito durante le loro ispezioni
- Riceve documentazione:
 - copia del DVR e dei DUVRI (su richiesta)
- **Deve disporre di tempo, mezzi e spazi**
- **Non può subire pregiudizio**
- **Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale**

Incaricati di Primo Soccorso

Chi sono

- Personale dipendente nominato dal DL che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
- Opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03

Quanti sono

- Sulla base della valutazione dei rischi e dell'organizzazione delle attività

Responsabilità

- Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
- Hanno responsabilità penali solo nel caso di **“omissione di soccorso”** (C.P. art. 593)

Compiti

- Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso
- Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
- Relazionare sugli interventi effettuati
- Partecipare alla redazione del Piano di Primo Soccorso
- Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio

Chi sono

- Personale dipendente nominato dal DL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno
- Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

Quanti sono

- In numero sufficiente a coprire le esigenze dell'impresa, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività

Responsabilità

- Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro
- Hanno responsabilità penali solo nel caso di **“omissione di soccorso”** (C.P. art. 593)

Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio

Compiti

- **Sorveglianza:** controllo visivo (anche quotidiano)
 - Porte e vie (libere)
 - Segnaletica (visibile e integra)
 - Luci di emergenza (funzionanti)
 - Mezzi di estinzione (accessibili)
- **Controlli periodici** (almeno semestrali)
 - Funzionalità degli impianti tecnologici
 - Efficienza dei presidi antincendio
- Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti
- Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Medico Competente (MC)

Titoli

- Specializzazione in:
 - Medicina del Lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in:
 - Medicina del lavoro
 - Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 - Tossicologia industriale
 - Igiene industriale
 - Fisiologia e igiene del lavoro
 - Clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91
- Specializzazione in:
 - Igiene e medicina preventiva
 - Medicina legale

Requisiti

1. Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute
2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale successivo al 2008)

Medico Competente (MC)

Riferimenti

- Principi della Medicina del lavoro
- Codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

Modalità

- Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DL, con oneri a carico dell'Azienda.
- Il DL assicura al MC le condizioni necessarie per svolgere il suo compito
- Il DL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di Coordinamento

Rapporto di lavoro

- Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'Azienda
- Libero professionista
- Dipendente dell'Azienda

Cosa deve fare il Medico Competente (obblighi art.25)

- a) **Collabora** con il DL e con il RSPP in merito a:
 - Valutazione rischi
 - Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
 - Pianificazione della informazione
 - Programmazione della sorveglianza sanitaria
 - Organizzazione del servizio di Primo Soccorso
 - Attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della Salute
- b) **Programma** ed effettua la sorveglianza sanitaria (protocolli sanitari)
- c) **Istituisce**, aggiorna e **custodisce** (o concorda con il DL il luogo della custodia) le “cartelle sanitarie e di rischio”
- d) **Consegna al DL**, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
- e) **Consegna al lavoratore** alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria e gli fornisce istruzioni sulla sua conservazione

Cosa deve fare il Medico Competente (obblighi art.25)

- f) **Fornisce** informazioni ai lavoratori, e, a richiesta, ai RLS, su
 - significato della sorveglianza sanitaria
 - necessità di sottoporsi a controlli anche dopo la cessazione dell'esposizione in caso di rischi con effetti a lungo termine
- g) **Informa** ogni lavoratore sul risultato della sorveglianza sanitari e consegna a richiesta copia della documentazione
- h) **Comunica per iscritto** al DL, al RSPP e al RLS durante le riunioni i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni per la tutela della salute
- i) **Visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa, comunicandola al DL e motivandola (il DL deve annotare sul DVR la cadenza della visita diversa dall'annuale)
- j) **Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione** dei lavoratori

Lavorare in sicurezza e attivarsi per la diffusione della salute
tra i vari “attori” della sicurezza



attraverso la

cooperazione

Dal latino *coo-petere*: correre insieme per raggiungere in
collaborazione obiettivi che supportino vantaggi comuni

***Grazie per
l'attenzione***